

vrn Repertorio n. 116.949

Raccolta n. 20.341

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Gestione della società quotata "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 23 aprile 2015.

Repubblica Italiana

Il ventitre aprile duemilaquindici,

in Torino, presso la sede della società infranominata, piazza San Carlo n. 156, alle ore 9,10 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro su

2. Scissione parziale di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A..
Scissione parziale contestuale di Mediocredito Italiano S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l..

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparso, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione, invita me notaio a redigere il verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata;
- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono presenti i Consiglieri di Gestione:

Marcello SALA - Vice presidente vicario

Giovanni COSTA - Vice presidente

Stefano DEL PUNTA

Carla Patrizia FERRARI

Piera FILIPPI

Gaetano MICCICHE' - Direttore Generale

Bruno PICCA;

- che partecipano, mediante collegamento in videoconferenza, come consentito dall'articolo 16.3 dello statuto sociale, il Consigliere Delegato e Direttore Generale Carlo MESSINA;

- che partecipano i componenti il Comitato per il Controllo Interno:

Giulio Stefano LUBATTI - Presidente

Rosalba CASIRAGHI

Carlo CORRADINI

Edoardo GAFFEO

Beatrice RAMASCO;

- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il Presidente ricorda che il Consiglio di Gestione, nella sua riunione dell'11 novembre 2014, aveva redatto il progetto di scissione parziale della "INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A." in favore della controllante totalitaria "Intesa Sanpaolo S.p.A." dell'intero compendio aziendale della società scissa con esclusione delle specifiche attività e passività e dei rapporti descritti nel progetto medesimo.

Il valore netto contabile di tale compendio aziendale al 30 giugno 2014, prosegue il Presidente, è di euro 98.361.606 e il predetto progetto prevede che la scissione avvenga secondo il principio della continuità contabile e che, a seguito della stessa, la società scissa riduca il patrimonio netto contabile in misura pari al netto patrimoniale del compendio aziendale oggetto di scissione calcolato alla data di efficacia dell'operazione mediante:

- . riduzione del capitale sociale da euro 176.611.670 a euro 110.000.000, e cioè di euro 66.611.670, con annullamento di n. 6.661.167 azioni da nominali euro 10 cadauna,

- . riduzione, per l'eccedenza, delle riserve,

per modo che, all'esito della scissione, il patri-

monio netto della medesima società scissa sia pari a euro 193.316.000 e sia composto, oltre che dal capitale sociale di euro 110.000.000, dalle riserve indicate nel paragrafo 3 del progetto di scissione.

Per quanto riguarda la società beneficiaria, il Presidente precisa che, stante il divieto di assegnazione di azioni di cui all'articolo 2504 ter del codice civile, la stessa procederà, a seguito della scissione, a incrementare il proprio patrimonio netto contabile di un importo pari al netto patrimoniale di tale compendio calcolato alla data di efficacia della scissione, mediante creazione di specifiche riserve.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di Gestione, nella sua riunione del 24 novembre 2014, aveva redatto il progetto di scissione parziale contestuale della "Mediocredito Italiano S.p.A." in favore:

. della controllante totalitaria "Intesa Sanpaolo S.p.A." del ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della società scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela, con le esclusioni indicate nel progetto medesi-

mo,

. della "Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.", anch'essa detenuta totalitariamente dalla "Intesa Sanpaolo S.p.A.", del ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartoralizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., con le esclusioni indicate nel progetto medesimo.

Il valore netto contabile dei predetti rami d'azienda di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, prosegue il Presidente, è di euro 2.500.000, per quanto riguarda il ramo da assegnarsi alla Intesa Sanpaolo S.p.A., e di euro 30.000.000, per quanto riguarda il ramo da assegnarsi alla Intesa Sanpaolo Provis S.r.l..

Fa poi presente che il predetto progetto prevede che la scissione avvenga secondo il principio della continuità contabile e che, a seguito della stessa, la società scissa riduca il patrimonio netto contabile dei predetti importi mediante:

. riduzione, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obbli-

ghi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla società beneficiaria, della riserva straordinaria, per quanto riguarda la scissione a beneficio della Intesa Sanpaolo S.p.A., . riduzione, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla società beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, della riserva straordinaria, per quanto riguarda la scissione a beneficio della Intesa Sanpaolo Provis S.r.l..

Correlativamente, prosegue il Presidente, a seguito della scissione la Intesa Sanpaolo S.p.A. procederà a incrementare il proprio patrimonio netto contabile per euro 2.500.000 mediante creazione di apposita riserva e la Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. aumenterà il proprio patrimonio netto contabile per euro 30.000.000 mediante creazione di apposite riserve.

Il Presidente dà poi atto che:

. per le predette operazioni di scissione le situazioni patrimoniali sono sostituite dai bilanci al 31 dicembre 2014, approvati per quanto riguarda In-

tesa Sanpaolo S.p.A. dal Consiglio di Sorveglianza in data 17 marzo 2015, per quanto riguarda INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. dall'assemblea del giorno 11 marzo 2015, per quanto riguarda Mediocredito Italiano S.p.A. dall'assemblea del 16 marzo 2015 e per quanto riguarda Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. dall'assemblea del giorno 11 marzo 2015,

. per ciascuna delle predette scissioni è stata predisposta la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti.

Quindi il Presidente segnala, ai sensi del disposto dell'articolo 2501 quinquies, comma 3 del codice civile, che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui i progetti di scissione sono stati depositati presso la sede della società e la data odierna.

Al termine dell'esposizione il Presidente fa presente che viene sottoposta all'esame del Consiglio di Gestione la proposta di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile nonché dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, i predetti progetti di scissione e di conferire i relativi poteri esecutivi.

Quindi invita me notaio ad esporre la proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

Il Consiglio di Gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

considerato che

a) in data 10 aprile 2015, protocollo n. 0398891/15 la Banca d'Italia ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 385/1993 relativa ad entrambi i progetti di scissione,

b) in data 10 aprile 2015 i progetti di scissione sono stati depositati, unitamente alla predetta autorizzazione, presso il registro delle imprese - ufficio di Torino ove sono stati iscritti in data 14 aprile 2015,

c) in data 10 aprile 2015 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage i progetti di scissione, le relazioni dell'organo amministrativo delle società partecipanti alle scissioni ed i bilanci delle stesse al 31 dicembre 2014, con le relative relazioni,

d) in data 10 aprile 2015 sono stati altresì depo-

sitati presso la sede sociale i bilanci, con le relative relazioni, degli esercizi 2012 e 2013 delle società stesse,

e) i documenti di cui sopra sono rimasti depositati fino alla data odierna,

f) nell'avviso pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 11 aprile 2014 è stato precisato che i progetti di scissione medesimi sarebbero stati sottoposti, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile, all'approvazione del Consiglio di Gestione della Intesa Sanpaolo S.p.A., come consentito dall'articolo 17.2 dello statuto sociale della stessa,

g) non sussiste la situazione di cui all'articolo 2505, comma 3 del codice civile,

h) non sono intervenuti elementi che possano determinare pregiudizio ai creditori,

i) i bilanci suddetti, con le relative relazioni, sono stati depositati presso il registro delle imprese,

l) non sono in corso prestiti obbligazionari convertibili,

m) le operazioni in oggetto non richiedono l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui all'articolo

25.1.2 dello statuto sociale,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di scissione parziale della "INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.", con sede in Bologna, via Indipendenza n. 2, in favore della controllante totalitaria "Intesa Sanpaolo S.p.A.", secondo il principio della continuità contabile, dell'intero compendio aziendale della società scissa, del valore netto contabile al 30 giugno 2014 di euro 98.361.606 (novantottomilioni-trecentosessantunomilaseicentosei) con esclusione delle specifiche attività e passività e dei rapporti descritti nel progetto medesimo;

2) di approvare che, a seguito della scissione, stante il divieto di assegnazione di azioni di cui all'articolo 2504 ter del codice civile, la Intesa Sanpaolo S.p.A. procederà a incrementare il proprio patrimonio netto contabile di un importo pari al netto patrimoniale di tale compendio calcolato alla data di efficacia della scissione, mediante creazione di specifiche riserve;

3) di prendere atto che, a seguito della scissione, la società scissa ridurrà il patrimonio netto

contabile in misura pari al netto patrimoniale del compendio aziendale oggetto di scissione calcolato alla data di efficacia dell'operazione mediante:

. riduzione del capitale sociale da euro 176.611.670 (centosettantaseimilioneicentoundicimilaseicentosestanta) a euro 110.000.000 (centodiecimilioni), e cioè di euro 66.611.670 (sessantaseimilioneicentoundicimilaseicentosestanta), con annullamento di n. 6.661.167 (seimilioneicentosesantunomilacentosessantasette) azioni da nominali euro 10 (dieci) cadauna di proprietà della società beneficiaria, unico azionista della stessa,

. riduzione, per l'eccedenza, delle riserve, per modo che, all'esito della scissione, il patrimonio netto della medesima società scissa sia pari a euro 193.316.000 (centonovantatremilioneitrecentosedicimila) e sia composto, oltre che dal capitale sociale di euro 110.000.000 (centodiecimilioni), dalle riserve indicate nel paragrafo 3 del progetto di scissione;

4) di approvare, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2 del codice civile e dell'articolo 17.2 dello statuto sociale, il progetto di scissione parziale contestuale della "Mediocredito Italiano S.p.A.", con sede in Milano, via Montebello n. 18, secondo

il principio della continuità contabile, in favore:

. della controllante totalitaria "Intesa Sanpaolo S.p.A." del ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della Società scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela, del valore netto contabile di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), con le esclusioni indicate nel progetto medesimo,

. della "Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.", con sede in Roma, via Zucchelli n. 16, anch'essa detenuta totalitariamente dalla "Intesa Sanpaolo S.p.A.", del ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartoralizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., del valore netto contabile di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, di euro 30.000.000 (trentamiloni), con le esclusioni indicate nel progetto medesimo;

5) di approvare che, a seguito della scissione, la

Intesa Sanpaolo S.p.A. procederà a incrementare il proprio patrimonio netto contabile per euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) mediante creazione di apposita riserva;

6) di prendere atto che, a seguito della scissione, la società scissa ridurrà il patrimonio netto contabile dei predetti importi di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e di euro 30.000.000 (trentamiloni) mediante:

. riduzione, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla società beneficiaria, della riserva straordinaria, per quanto riguarda la scissione a beneficio della Intesa Sanpaolo S.p.A.,

. riduzione, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla società beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, della riserva straordinaria, per quanto riguarda la scissione a beneficio della Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.;

6) di prendere altresì atto che, a seguito della

scissione, la Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. aumenterà il proprio patrimonio netto contabile per euro 30.000.000 (trentamiloni) mediante creazione di apposite riserve;

7) di conferire al Presidente del Consiglio di Gestione ed al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, le scissioni ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nei progetti, per stabilire l'effetto delle operazioni, che potrà anche essere successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni degli atti relativi; stipulare e sottoscrivere gli atti stessi ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, e documento compiendo tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine delle operazioni.

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il Presidente, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata con il voto favorevole di tutti i Consiglieri di Gestione partecipanti alla riunione.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la trattazione del secondo punto essendo le ore 9,30 circa, precisando che la trattazione degli ulteriori punti sarà verbalizzata a cura del segretario.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura, copia conforme dell'atto a rogito Remo Maria MORONE notaio in Torino in data 16 aprile 2015, repertorio n. 4.345/1.706, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 22 aprile 2015 al n. 5.698 serie 1T, concernente il deposito in atto pubblico dei seguenti documenti:

1) per la scissione parziale di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di scissione
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- relazione del consiglio di amministrazione di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.;

2) per la scissione parziale contestuale di Medio-credito Italiano S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.

- progetto di scissione

- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione di Mediocredito Italiano S.p.A.

- relazione del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l..


Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al Presidente della riunione che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 9,30 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa cinque fogli scritti per sedici facciate intere e fino a qui della diciassettesima.

All'originale firmato:

Gian Maria GROS-PIETRO

Ettore MORONE Notaio



grs Repertorio n. 4.345

Raccolta n. 1.706

Deposito in atto pubblico di documenti.

Repubblica Italiana

Il sedici aprile duemilaquindici,

in Torino, in un ufficio dello stabile sito in
piazza San Carlo n. 156.

Avanti me, avv. Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, è personalmente comparso il signor

Fabio RASTRELLI, nato a Napoli il 27 novembre
1960, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n.
156, codice fiscale RSTFBA60S27F839J.

Detto signor comparente, della cui identità perso-
nale sono certo, dichiarando di agire per conto
della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piaz-
za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro
8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle im-
prese - ufficio di Torino al n. 00799960158, ade-
rente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nel-
l'albo di cui all'articolo 13 del decreto legisla-
tivo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario In-
tesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'artico-

lo 64 del medesimo decreto legislativo,
mi fa istanza di ricevere in deposito nei miei atti, per ogni effetto e conseguenza di legge, i seguenti documenti predisposti:

1) per la scissione parziale di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.

- progetto di scissione (allegato "A")
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "B")
- relazione del consiglio di amministrazione di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. (allegato "C");

2) per la scissione parziale contestuale di Mediocredito Italiano S.p.A. a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.

- progetto di scissione (allegato "D")
- relazione del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (allegato "E")
- relazione del consiglio di amministrazione di Mediocredito Italiano S.p.A. (allegato "F")
- relazione del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. (allegato "G").

Aderendo io notaio a tale istanza, il comparente mi esibisce i suddetti documenti i quali, previa

dispensa di darne lettura, si allegano rispettivamente sotto le lettere da "A" a "G" comprese per far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al quale verranno sottoposti alla registrazione allo scopo, fra l'altro, di rilasciarne regolari copie ad ogni effetto di legge.


E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichiara conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore 13,30 circa.


Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa un foglio scritto per due facciate intere e fino a qui della terza.

All'originale firmato:

Fabio RASTRELLI

Remo Maria MORONE







**Progetto di scissione parziale di
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
a favore di
INTESA SANPAOLO S.p.A.**

ai sensi degli artt. 2506-*bis* e 2505 del codice civile

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di **INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.** (di seguito anche "ISPF" o la "Società Scissa") e il Consiglio di Gestione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Beneficiaria")

PREMESSO CHE

- nell'ambito del progetto di riassetto del comparto del credito al consumo del Gruppo, che prevede la concentrazione in Intesa Sanpaolo delle attività rivolte alla clientela *captive* nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, sono programmate le seguenti operazioni:
 - (a) la scissione parziale di ISPF in favore di Intesa Sanpaolo del ramo d'azienda organizzato per l'attività di credito al consumo rivolta alla clientela *captive* nonché per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, secondo le specifiche precisazioni ed esclusioni di cui in appresso (la "Scissione");
 - (b) il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. di un ramo d'azienda compreso nel compendio riveniente dalla predetta Scissione e sostanzialmente costituito dall'aggregato organizzato delle attività, delle passività e dei rapporti pertinenti alla prestazione di servizi di supporto (il "Conferimento");ciò restando stabilito che il Conferimento si potrà perfezionare anche nella stessa data di efficacia della Scissione ma in un momento ad essa immediatamente successivo;
- hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2505 del codice civile (il "Progetto di Scissione").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A., società con sede legale in Bologna, Via Indipendenza 2, capitale sociale Euro 176.611.670,00, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e Partita IVA 02402101204, iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari (ex art. 106 del D. Lgs. n. 385/93) al n. 35440 e all'Elenco Speciale degli Intermediari

Finanziari (ex art. 107 del D. Lgs. n. 385/93) al n. 32896.3, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

1.2 Società Beneficiaria

"**INTESA SANPAOLO S.p.A.**", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà, n. 8, capitale sociale di euro 8.553.821.316,56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA

2.1 Statuto della Società Scissa

Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 176.611.670,00 a Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni/00) mediante annullamento di n. 6.661.167 azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Scissa derivanti dalla Scissione.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di ISPF chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà sottoposta l'approvazione di modifiche statutarie riguardanti gli articoli 1 (eliminazione della natura di subholding di ISPF), 13 (delega di poteri in materia di erogazione del credito) e 19 (revisione legale dei conti), la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

Lo statuto della Società Scissa portante le predette modifiche viene riportato in allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. Ulteriori modificazioni potranno peraltro essere richieste dalla Banca d'Italia.

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

Non sono previste modifiche allo statuto di Intesa Sanpaolo derivanti dalla Scissione.

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "B", viene riportato lo statuto di Intesa Sanpaolo come al momento vigente.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Alla Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato l'intero compendio aziendale della Società Scissa con esclusione di specifiche attività e passività e rapporti, in appresso descritti; tale esclusione è ispirata alla, e determina l'effetto della, conservazione nel perimetro della Società Scissa medesima del business del credito al consumo verso la clientela *extra-captive* (il "Business extra-captive"). Tra le attività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono perciò compresi:

- (a) tutti i crediti verso clientela rivenienti da prodotti non collocati da Intesa Sanpaolo e dalle banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (i "Crediti Residui"); ciò con la precisazione che dai Crediti Residui sono peraltro esclusi quelli classificati a sofferenza alla data del 30 giugno 2014 e che permangano in tale stato di rischio anche alla data di efficacia della Scissione (i quali crediti saranno perciò assegnati alla Società Beneficiaria in uno con il ramo scisso);
- (b) i crediti verso banche, limitatamente a quelli posti a servizio dell'operatività del Business extra-captive;
- (c) attività finanziarie disponibili per la vendita, rappresentate da una partecipazione in Mega International S.p.A.;
- (d) le partecipazioni in Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. e Consorzio Studi e Ricerche Fiscali;
- (e) tutte le attività fiscali correnti nonché quelle anticipate connesse a posizioni giuridiche soggettive in proporzione al patrimonio netto che residuerà nella Società Scissa e altre attività fiscali anticipate specificamente correlate agli elementi patrimoniali che residueranno in ISPF all'esito della Scissione;
- (f) altre attività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre attività riferite a prestazioni di servizi a terzi ultimate o maturate entro la data di efficacia dell'operazione;
- (g) tutta la cassa e le disponibilità liquide.

Tra le passività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno analogamente parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono inclusi:

- (h) i debiti verso banche, i quali rappresentano una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa;
- (i) altre passività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre passività riferite a prestazioni di servizi da terzi ultimate o maturate e a forniture di beni da terzi perfezionate entro la data di efficacia dell'operazione;
- (j) il trattamento di fine rapporto del personale che residuerà nella Società Scissa;
- (k) fondi per rischi e oneri relativi al Business extra-captive e al personale che residuerà nella Società Scissa;

(nel complesso, le attività e le passività dianzi richiamate che residueranno in ISPF, insieme all'universalità dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esse connessi che le compongono in unità economicamente organizzata, il "Ramo ISPF").

Le componenti patrimoniali del Ramo ISPF sono riportate, con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, nello schema riportato in allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Il netto patrimoniale del Ramo ISPF evidenziato nel suddetto schema è pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00) (il "Netto Patrimoniale").

Resta fermo che le eventuali variazioni - riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda non oggetto della Scissione - che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa e disponibilità liquide", per modo che rimanga immutato il Netto Patrimoniale evincibile dalla menzionata situazione patrimoniale sub "C".

Nel Ramo ISPF sono altresì inclusi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti ad esso assegnati, tutti gli altri dipendenti essendo inclusi nel compendio aziendale oggetto di Scissione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter codice civile), con il compendio aziendale oggetto di scissione – il cui valore contabile è pari al 30 giugno 2014 a circa Euro 99.000.000 - sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - rapporti associativi con enti riferibili all'operatività dello stesso, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al compendio medesimo.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive – ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione – e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del compendio aziendale oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del compendio aziendale della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di ISPF in misura pari al netto patrimoniale del ramo scisso calcolato alla data di efficacia della scissione di talché, all'esito della Scissione medesima, il patrimonio della Società Scissa sarà pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00), costituito da (a) capitale sociale per Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni), come sopra ridotto per effetto della Scissione; (b) riserva legale per Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila); (c) riserva sovrapprezzo di emissione per Euro 1.511.000,00 (unmilionequinquecentoundicimila); (d) riserve di valutazione in sospensione di

imposta quali residueranno nella Società Scissa in proporzione al netto patrimoniale non trasferito alla data di efficacia dell'operazione; e (e) altre riserve sino a concorrenza del Netto Patrimoniale come sopra definito.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Scissione da parte della Società Beneficiaria. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, dalla stessa data le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

ALLEGATI


Allegato A) Statuto di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A.

Allegato B) Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Allegato C) Attività e passività del Ramo che residua in ISPF all'esito della Scissione, con la relativa valorizzazione previsionale al 31 dicembre 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione di
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.

26 NOV 2014



Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

11 NOV 2014



INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.

Statuto

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata "INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica, ed è costituita in forma di Società per Azioni.

La Società fa parte del Gruppo Bancario "INTESA SANPAOLO". In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili per l'emanazione delle disposizioni, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Articolo 2 - Sede Legale

La sede legale della Società è in Bologna.

La Società potrà istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanze in Italia.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

La Società può altresì esercitare, in qualità di intermediario finanziario, le altre attività consentite dalla legge nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

La Società può assumere partecipazioni.

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni virgola zero zero) diviso in numero 11.000.000 (undicimilioni) azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 - Domicilio Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dall'ultima annotazione sul libro Soci od in quello successivamente comunicato per iscritto.

Articolo 8 - Convocazione Assemblea e validità delle Deliberazioni

L'Assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine

comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

Per quanto concerne la validità di costituzione, le maggioranze deliberative, il diritto di intervento o rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni e la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge.

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine predetto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, potrà essere elevato a 180 giorni.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente o - in assenza anche di questi - da una persona designata dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In caso di sua assenza o impedimento, è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per la redazione del verbale, sia designato, ai sensi di legge o per volontà del Presidente, un notaio designato dallo stesso Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli Amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Articolo 11 - Cariche

Il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, nomina, fra i suoi componenti, il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ed è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

Articolo 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea dei Soci.

Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega - se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche,
- la nomina alle cariche di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale nonché dei Dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei Regolamenti interni.

Oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter Codice Civile;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, uffici di rappresentanza e unità operative comunque denominate;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì i limiti di competenza del personale per operazioni di credito e per affari di gestione corrente e le modalità con le quali i soggetti investiti di delega possono subdelegare parte dei poteri loro conferiti.

Per quanto riguarda le attività di credito, potranno essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche o altri intermediari finanziari del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione tra le parti e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio definisce le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce a norma dell'art. 11, può assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominati, ovvero - in mancanza - di intesa con altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo competente nella sua prima riunione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fanno constare da processo verbale da iscriversi in apposito libro tenuto a norma di legge che viene sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 15 - Delega di poteri

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli ad esso strettamente riservati, ad uno o più dei suoi membri fissandone le attribuzioni.

Può inoltre, nelle forme di legge, nominare direttori, anche generali, dirigenti e procuratori, determinandone i poteri in relazione a specifici atti o a specifiche categorie di atti e determinandone i compensi.

Articolo 16 - Firma e rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualunque grado e giurisdizione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce, se nominato.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualunque grado e giurisdizione, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

La firma e la rappresentanza della Società possono inoltre essere delegate, nelle forme di legge, ai direttori, anche generali, ai dirigenti ed ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

Nei limiti dei poteri loro spettanti per Statuto o ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominati, possono rilasciare a dipendenti od a terzi procure speciali o deleghe per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Compensi

Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, entro il limite dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea per la remunerazione di tutti gli Amministratori.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.

Articolo 18 - Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente; devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Per la nomina dei Sindaci, la determinazione del loro compenso, la durata dell'ufficio, la cessazione, la sostituzione e la revoca si osservano le norme di legge.

I Sindaci hanno diritto al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge

Articolo 20 - Esercizio Sociale e ripartizione utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge. L'utile netto residuo, del quale l'Assemblea delibera la distribuzione dopo l'assegnazione del 5% alla riserva legale finché essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è ripartito fra tutti i Soci, salva diversa destinazione. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità, si intendono prescritti a favore della Società.

Articolo 21 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.553.821.316,56, diviso in n. 16.449.656.378 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.517.165.817 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più *tranche*, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione

delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Prevvia comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;

- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso. Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative. Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e

trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
 - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
 - (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
 - (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
- Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in

occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze; e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente

il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

Allegato C)

Attività e passività del Ramo che residua in ISPF all'esito della
Scissione, con la relativa valorizzazione previsionale al 31 dicembre 2014

ATTIVITA'	(Valori in Euro)
Cassa e disponibilità liquide	410.733,03
<i>di cui Cassa</i>	8.189,46
<i>di cui Depositi Postali</i>	402.543,57
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0,01
Crediti	3.597.653.028,93
-Crediti verso clientela - finanziamenti	3.595.653.313,11
<i>Bonis</i>	3.416.260.724,99
<i>Rettifiche di valore forfettarie su crediti in bonis</i>	-29.040.619,55
<i>Sofferenze</i>	48.000.000,00
<i>Rettifiche di valore su sofferenze</i>	-35.000.000,00
<i>Incagli</i>	412.433.936,87
<i>Rettifiche di valore su incagli</i>	-269.520.691,35
<i>Scaduti e sconfinati da oltre 90 giorni</i>	84.338.417,35
<i>Rettifiche di valore su scaduti e sconfinati da oltre 90 giorni</i>	-31.818.455,20
-Crediti verso Banche - depositi e c/c	1.999.715,82
Partecipazioni	26.455,71
Attività fiscali	95.340.517,25
a) correnti	184.894,05
b) anticipate	95.155.623,20
<i>di cui alla L 214/2011</i>	85.131.207,94
<i>altre</i>	10.024.415,26
Altre attività	56.755.249,85
TOTALE ATTIVITA'	3.750.185.984,78

PASSIVITA'	
Debiti	3.388.383.852,24
<i>Debiti verso banche</i>	3.388.383.852,24
Altre passività	135.726.770,14
Trattamento di fine rapporto del personale	100.005,26
Fondi per rischi e oneri	32.659.357,14
a) <i>Fondi di quiescenza aziendali</i>	0,00
b) <i>altri fondi</i>	32.659.357,14
<i>di cui rischi e oneri diversi</i>	32.584.581,49
<i>di cui rischi e oneri per il personale</i>	74.775,65
TOTALE PASSIVITA'	3.556.869.984,78

NETTO PATRIMONIALE	193.316.000,00
---------------------------	-----------------------

INTESA  SANPAOLO

**Relazione del Consiglio di Gestione
sul progetto di scissione parziale di
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE DI INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A. REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV., COME RICHIAMATO
DALL'ART. 2506-TER COD. CIV., NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N.
11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. - come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ. - e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di scissione parziale (di seguito anche la "Scissione") di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. (di seguito anche "ISPF" o la "Società Scissa"), controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Beneficiaria").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Scissione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. è una società con sede legale in Bologna, Via Indipendenza 2, iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari (ex art. 106 del D. Lgs. 385/93) al n. 35440 e all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari (ex art. 107 del D. Lgs. 385/93) al n. 32896.3.

Intesa Sanpaolo Personal Finance è la società del gruppo Intesa Sanpaolo deputata alla gestione dell'intero comparto del credito al consumo, sia tramite la rete distributiva degli sportelli bancari di Banca dei Territori, sia tramite filiali proprie e una rete di agenzie.

L'attività di erogazione dei finanziamenti è esercitata nelle forme dei prestiti personali, della cessione del quinto dello stipendio/pensione e dei prestiti finalizzati.

ISPF opera attraverso due canali distributivi:

- il canale captive (rete BdT)
- il canale extra-captive.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIA

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, è una Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 16% dei depositi), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (24%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 30 giugno 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 628.305 milioni di euro, crediti verso clientela per 332.211 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 375.775 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 104.695 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in cinque *business units*:

- *Banca dei Territori* - questa divisione, che include le banche controllate italiane, si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti *nonprofit*. Il private banking, la bancassicurazione, il credito industriale, il leasing e il factoring rientrano tra le attività di questa Divisione.
- *Corporate e Investment Banking* - questa divisione ha come *mission* il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come "partner globale", con una profonda comprensione delle strategie aziendali e con un'offerta completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, finanza strutturata e *capital markets* (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività *cross-border* dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La Divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.
- *Banche Estere* - questa divisione include le controllate che svolgono attività di *retail e commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina),

Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

- *Eurizon Capital* è la società leader in Italia nel settore dell'asset management, con circa 183 miliardi di euro di risparmio gestito.
- *Banca Fideuram* è la prima rete di promotori finanziari in Italia con 5.067 private banker e 96 filiali sul territorio nazionale.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

In data 28 marzo 2014, il Gruppo ha presentato il Piano di Impresa 2014-17, che prevede una strategia differenziata per "Tre Banche nella Banca", con missione e obiettivi diversi, modelli operativi e di servizio dedicati, sistemi di pianificazione, rendicontazione e incentivo specifici:

- "New Growth Bank", per sviluppare i ricavi con motori di crescita innovativi in grado di cogliere le nuove opportunità di mercato;
- "Core Growth Bank", per catturare il potenziale reddituale inespresso del business esistente, in termini di sviluppo dei ricavi, di riduzione dei costi operativi, di governo del credito e dei rischi;
- "Capital Light Bank" ("CLB"), per ottimizzare l'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli asset "non-core" della Banca.

In particolare, il Gruppo ha recentemente avviato le iniziative per l'implementazione del Piano di Impresa 2014-17, tra cui:

- la specializzazione del modello di servizio di Banca dei Territori, con creazione di tre territori commerciali (Retail Banca 5@, Personal, Imprese) con prodotti, modello di servizio, presenza fisica e risorse dedicati. Tale iniziativa abilita la piena realizzazione di Banca 5@ in BdT, nell'ambito della "New Growth Bank", con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze della clientela Retail base in termini di modello di servizio e prodotti offerti;
- il trasferimento di alcuni crediti, asset, passività e risorse riconducibili al portafoglio di crediti in sofferenza non cartolarizzati in Capogruppo, nell'ambito del progetto CLB.

Il predetto Piano d'Impresa 2014-17 di Gruppo prevede inoltre un importante contributo del credito al consumo ai ricavi di Banca dei Territori, in particolare sul canale delle proprie Filiali.

In questo quadro generale, in continuità con il Piano d'Impresa e per raggiungerne gli obiettivi, si propone un riordino del credito al consumo di Gruppo strutturato sulle seguenti priorità di intervento:

- focus sulle aree di business profittevoli/ad alto potenziale (prestiti personali e cessione del quinto, facendo anche leva sulla nuova piattaforma multi-canale);
- mantenimento di un adeguato presidio dei rischi, sia creditizi, che connessi al canale distributivo extra captive, in coerenza con quanto avviato nel recente passato;
- valorizzazione delle persone e delle risorse nell'ambito del nuovo modello organizzativo della BdT (inclusa costituzione "centro di eccellenza del credito Retail").

Il percorso evolutivo delineato per il canale Captive ISPF (BdT) prevede la completa integrazione in ISPF del ramo d'azienda che gestisce il business captive, al fine di cogliere il potenziale di crescita aggiuntiva conseguibile attraverso sinergie con la nuova filiera Retail di Banca dei Territori.

Il percorso evolutivo delineato per il canale extra-captive prevede invece la separazione del ramo agenti in ISPF.

Per la realizzazione del progetto di riassetto del comparto del credito al consumo sono programmate le seguenti operazioni:

- (a) la Scissione di cui alla presente Relazione avente ad oggetto l'assegnazione alla Società Beneficiaria del ramo d'azienda di ISPF organizzato per l'attività di credito al consumo rivolto alla clientela captive nonché per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza;
- (b) il successivo conferimento da parte di Intesa Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. ex art. 2343-ter c.c. di un ramo d'azienda riveniente dalla predetta Scissione e sostanzialmente costituito dall'aggregato organizzato delle attività, delle passività e dei rapporti pertinenti alla prestazione di servizi di supporto.

La realizzazione della scissione è programmata entro aprile 2015.

4. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

Alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato l'intero compendio aziendale della Società Scissa con esclusione di specifiche attività e passività e rapporti, in appresso descritti; tale esclusione è ispirata alla, e determina l'effetto della, conservazione, nel perimetro della Società Scissa medesima, del business del credito al consumo verso la clientela extra-captive (il "Business extra-captive"). Tra le attività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono perciò compresi:

- (a) tutti i crediti verso clientela rivenienti da prodotti non collocati da Intesa Sanpaolo e dalle banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (i "Crediti Residui"); ciò con la precisazione che dai Crediti Residui sono peraltro esclusi quelli classificati a sofferenza alla data del 30 giugno 2014 e che permangano in tale stato di rischio anche alla data di efficacia della Scissione (i quali crediti saranno perciò assegnati alla Società Beneficiaria in uno con il ramo scisso);
- (b) i crediti verso banche, limitatamente a quelli posti a servizio dell'operatività del Business extra-captive;
- (c) attività finanziarie disponibili per la vendita, rappresentate da una partecipazione in Mega International S.p.A.;
- (d) le partecipazioni in Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. e Consorzio Studi e Ricerche Fiscali;
- (e) tutte le attività fiscali correnti nonché quelle anticipate connesse a posizioni giuridiche soggettive in proporzione al patrimonio netto che residuerà nella Società Scissa e altre attività fiscali anticipate specificamente correlate agli elementi patrimoniali che residueranno in ISPF all'esito della Scissione;
- (f) altre attività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre attività riferite a prestazioni di servizi a terzi ultimate o maturate entro la data di efficacia dell'operazione;
- (g) tutta la cassa e le disponibilità liquide.

Tra le passività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno analogamente parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono inclusi:

- (h) i debiti verso banche, i quali rappresentano una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa;
 - (i) altre passività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre passività riferite a prestazioni di servizi da terzi ultimate o maturate e a forniture di beni da terzi perfezionate entro la data di efficacia dell'operazione;
 - (j) il trattamento di fine rapporto del personale che residuerà nella Società Scissa;
 - (k) fondi per rischi e oneri relativi al Business extra-captive e al personale che residuerà nella Società Scissa;
- (nel complesso, le attività e le passività dianzi richiamate che residueranno in ISPF, insieme all'universalità dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esse connessi che le compongono in unità economicamente organizzata, il "Ramo ISPF").

Le componenti patrimoniali del Ramo ISPF sono riportate, con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, nello schema riportato in allegato al progetto di scissione sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Il netto patrimoniale del Ramo ISPF evidenziato nel suddetto schema è pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00) (il "Netto Patrimoniale").

Resta fermo che le eventuali variazioni - riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda non oggetto della Scissione - che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa e disponibilità liquide", per modo che rimanga immutato il Netto Patrimoniale evincibile dalla menzionata situazione patrimoniale sub "C".

Nel Ramo ISPF sono altresì inclusi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti ad esso assegnati, tutti gli altri dipendenti essendo inclusi nel compendio aziendale oggetto di Scissione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter codice civile), con il compendio aziendale oggetto di scissione - il cui valore contabile è pari al 30 giugno 2014 a circa Euro 99.000.000 - sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - rapporti associativi con enti riferibili all'operatività dello stesso, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al compendio medesimo.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del compendio aziendale oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti

antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del compendio aziendale della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di ISPF in misura pari al netto patrimoniale del ramo scisso calcolato alla data di efficacia della scissione di talché, all'esito della Scissione medesima, il patrimonio della Società Scissa sarà pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00), costituito da (a) capitale sociale per Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni), ridotto per effetto della Scissione; (b) riserva legale per Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila); (c) riserva sovrapprezzo di emissione per Euro 1.511.000,00 (unmilione cinquecentoundicimila); (d) riserve di valutazione in sospensione di imposta quali residueranno nella Società Scissa in proporzione al netto patrimoniale non trasferito alla data di efficacia dell'operazione; e (e) altre riserve sino a concorrenza del Netto Patrimoniale come sopra definito.

L'assegnazione del compendio aziendale come sopra definito della Società Scissa a Intesa Sanpaolo avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte della Società Beneficiaria in quanto la stessa detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, c.c., si attesta che il valore effettivo del Ramo assegnato ad Intesa Sanpaolo per effetto della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile.

5. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di ISPF ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. cod.civ., e si realizzerà mediante assegnazione a Intesa Sanpaolo del compendio come sopra descritto.

Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 176.611.670,00 a Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni/00) mediante annullamento di n. 6.661.167 azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Si informa, peraltro, che all'Assemblea di ISPF chiamata ad approvare il progetto di scissione sarà sottoposta l'approvazione di ulteriori modifiche statutarie - riguardanti gli articoli 1, 13 e 19, come meglio precisato nel progetto di scissione - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione per la Società Beneficiaria.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB"). Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506 bis, comma 5, cod. civ. del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Società Beneficiaria. Ciò a meno che i soci della stessa, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod.civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod. civ, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod.civ, decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod.civ, richiamato dall'art. 2506-*quater*, cod. civ, dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Scissa né la Società Beneficiaria.

La Scissione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di ISP nonché sul relativo assetto di controllo.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod.civ.

6. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze e minusvalenze sui beni della società scissa trasferiti alla società beneficiaria; inoltre, l'operazione non costituisce presupposto di realizzo in relazione alla partecipazione della società beneficiaria annullata per effetto dell'operazione. Pertanto, nella determinazione del reddito della società beneficiaria non si tiene conto né dell'avanzo né dell'eventuale disavanzo da annullamento. I maggiori valori iscritti dalla società beneficiaria sui beni della società scissa non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società beneficiaria fino a concorrenza con il disavanzo da annullamento. Tuttavia, tali beni conservano presso la società beneficiaria i valori fiscalmente riconosciuti presso la società scissa.

Ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della scissione parziale sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 2506-*quater* cod.civ., non essendone ammessa la retroattività.

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alla società beneficiaria e alla società scissa in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa, comprese quelle tassabili solo in caso di distribuzione, devono essere ricostituite dalla società beneficiaria in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Le riserve della società scissa sono corrispondentemente ridotte.

Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostituite dalla società beneficiaria che acquisisce tali elementi.


Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa società scissa.


La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

11 novembre 2014

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro







INTESA SANPAOLO
PERSONAL FINANCE

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di scissione parziale di
INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.
a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV., COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. - come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ., descrive l'operazione di scissione parziale (di seguito anche la "Scissione") di INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. (di seguito anche "ISPF" o la "Società Scissa"), controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A., a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Beneficiaria").

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Scissione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A.

INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A. è una società con sede legale in Bologna, Via Indipendenza 2, iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari (ex art. 106 del D. Lgs. 385/93) al n. 35440 e all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari (ex art. 107 del D. Lgs. 385/93) al n. 32896.3.

Intesa Sanpaolo Personal Finance è la società del gruppo Intesa Sanpaolo deputata alla gestione dell'intero comparto del credito al consumo, sia tramite la rete distributiva degli sportelli bancari di Banca dei Territori, sia tramite filiali proprie e una rete di agenzie.

L'attività di erogazione dei finanziamenti è esercitata nelle forme dei prestiti personali, della cessione del quinto dello stipendio/pensione e dei prestiti finalizzati.

ISPF opera attraverso due canali distributivi:

- il canale captive (rete BdT)
- il canale extra-captive.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIA

INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, è una

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 16% dei depositi), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (24%) e nel factoring (30%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 30 giugno 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 628.305 milioni di euro, crediti verso clientela per 332.211 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 375.775 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 104.695 milioni di euro.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

In data 28 marzo 2014, il Gruppo ha presentato il Piano di Impresa 2014-17, che prevede una strategia differenziata per "Tre Banche nella Banca", con missione e obiettivi diversi, modelli operativi e di servizio dedicati, sistemi di pianificazione, rendicontazione e incentivo specifici:

- "New Growth Bank", per sviluppare i ricavi con motori di crescita innovativi in grado di cogliere le nuove opportunità di mercato;
- "Core Growth Bank", per catturare il potenziale reddituale inespresso del business esistente, in termini di sviluppo dei ricavi, di riduzione dei costi operativi, di governo del credito e dei rischi;
- "Capital Light Bank" ("CLB"), per ottimizzare l'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli asset "non-core" della Banca.

In particolare, il Gruppo ha recentemente avviato le iniziative per l'implementazione del Piano di Impresa 2014-17, tra cui:

- la specializzazione del modello di servizio di Banca dei Territori, con creazione di tre territori commerciali (Retail Banca 5@, Personal, Imprese) con prodotti, modello di servizio, presenza fisica e risorse dedicati. Tale iniziativa abilita la piena realizzazione di Banca 5@ in BdT, nell'ambito della "New Growth Bank", con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze della clientela Retail base in termini di modello di servizio e prodotti offerti;

- il trasferimento di alcuni crediti, asset, passività e risorse riconducibili al portafoglio di crediti in sofferenza non cartolarizzati in Capogruppo, nell'ambito del progetto CLB.

Il predetto Piano d'Impresa 2014-17 di Gruppo prevede inoltre un importante contributo del credito al consumo ai ricavi di Banca dei Territori, in particolare sul canale delle proprie Filiali.

In questo quadro generale, in continuità con il Piano d'Impresa e per raggiungerne gli obiettivi, si propone un riordino del credito al consumo di Gruppo strutturato sulle seguenti priorità di intervento:

- focus sulle aree di business profittevoli/ad alto potenziale (prestiti personali e cessione del quinto, facendo anche leva sulla nuova piattaforma multi-canale);
- mantenimento di un adeguato presidio dei rischi, sia creditizi, che connessi al canale distributivo extra captive, in coerenza con quanto avviato nel recente passato;
- valorizzazione delle persone e delle risorse nell'ambito del nuovo modello organizzativo della BdT (inclusa costituzione "centro di eccellenza del credito Retail").

Il percorso evolutivo delineato per il canale Captive ISPF (BdT) prevede la completa integrazione in ISP del ramo d'azienda che gestisce il business captive, al fine di cogliere il potenziale di crescita aggiuntiva conseguibile attraverso sinergie con la nuova filiera Retail di Banca dei Territori.

Il percorso evolutivo delineato per il canale extra-captive prevede invece la separazione del ramo agenti in ISPF.

Per la realizzazione del progetto di riassetto del comparto del credito al consumo sono programmate le seguenti operazioni:

- la Scissione di cui alla presente Relazione avente ad oggetto l'assegnazione alla Società Beneficiaria del ramo d'azienda di ISPF organizzato per l'attività di credito al consumo rivolto alla clientela captive nonché per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza;
- il successivo conferimento da parte di Intesa Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. ex art. 2343-ter c.c. di un ramo d'azienda riveniente dalla predetta Scissione e sostanzialmente costituito dall'aggregato organizzato delle attività, delle passività e dei rapporti pertinenti alla prestazione di servizi di supporto.

La realizzazione della scissione è programmata entro aprile 2015.

4. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

Alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo verrà assegnato l'intero compendio aziendale della Società Scissa con esclusione di specifiche attività e passività e rapporti, in appresso descritti; tale esclusione è ispirata alla, e determina l'effetto della, conservazione, nel perimetro della Società Scissa medesima, del business del credito al consumo verso la clientela extra-captive (il "Business extra-captive"). Tra le attività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono perciò compresi:

- tutti i crediti verso clientela rivenienti da prodotti non collocati da Intesa Sanpaolo e dalle banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (i "Crediti Residui"); ciò con la precisazione che dai Crediti Residui sono peraltro esclusi quelli classificati a sofferenza alla data del 30 giugno 2014 e che permangano in tale stato di rischio anche alla data di efficacia della Scissione (i quali crediti saranno perciò assegnati alla Società Beneficiaria in uno con il ramo scisso);

- (b) i crediti verso banche, limitatamente a quelli posti a servizio dell'operatività del Business extra-captive;
- (c) attività finanziarie disponibili per la vendita, rappresentate da una partecipazione in Mega International S.p.A.;
- (d) le partecipazioni in Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. e Consorzio Studi e Ricerche Fiscali;
- (e) tutte le attività fiscali correnti nonché quelle anticipate connesse a posizioni giuridiche soggettive in proporzione al patrimonio netto che residuerà nella Società Scissa e altre attività fiscali anticipate specificamente correlate agli elementi patrimoniali che residueranno in ISPF all'esito della Scissione;
- (f) altre attività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre attività riferite a prestazioni di servizi a terzi ultimate o maturate entro la data di efficacia dell'operazione;
- (g) tutta la cassa e le disponibilità liquide.

Tra le passività che residueranno in ISPF all'esito della Scissione, e che dunque non fanno analogamente parte del compendio oggetto di assegnazione per scissione, sono inclusi:

- (h) i debiti verso banche, i quali rappresentano una quota parte della corrispondente voce del passivo della Società Scissa;
 - (i) altre passività relative al Business extra-captive e, in ogni caso, tutte le altre passività riferite a prestazioni di servizi a terzi ultimate o maturate e a forniture di beni da terzi perfezionate entro la data di efficacia dell'operazione;
 - (j) il trattamento di fine rapporto del personale che residuerà nella Società Scissa;
 - (k) fondi per rischi e oneri relativi al Business extra-captive e al personale che residuerà nella Società Scissa;
- (nel complesso, le attività e le passività dianzi richiamate che residueranno in ISPF, insieme all'universalità dei rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esse connessi che le compongono in unità economicamente organizzata, il "Ramo ISPF").

Le componenti patrimoniali del Ramo ISPF sono riportate, con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014, nello schema riportato in allegato al progetto di scissione sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Il netto patrimoniale del Ramo ISPF evidenziato nel suddetto schema è pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00) (il "Netto Patrimoniale").

Resta fermo che le eventuali variazioni - riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda non oggetto della Scissione - che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia, da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione, verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa e disponibilità liquide", per modo che rimanga immutato il Netto Patrimoniale evincibile dalla menzionata situazione patrimoniale sub "C".

Nel Ramo ISPF sono altresì inclusi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti ad esso assegnati, tutti gli altri dipendenti essendo inclusi nel compendio aziendale oggetto di Scissione.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter codice civile), con il compendio aziendale oggetto di scissione - il cui valore contabile è pari al 30 giugno 2014 a circa Euro 99.000.000 - sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - rapporti associativi con enti riferibili all'operatività dello stesso,

diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al compendio medesimo.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive – ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione – e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del compendio aziendale oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal compendio aziendale oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del compendio aziendale della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile; essa determinerà una riduzione del patrimonio netto contabile di ISPF in misura pari al netto patrimoniale del ramo scisso calcolato alla data di efficacia della scissione di talché, all'esito della Scissione medesima, il patrimonio della Società Scissa sarà pari ad Euro 193.316.000,00 (centonovantatremilionitrecentosedicimila/00), costituito da (a) capitale sociale per Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni), ridotto per effetto della Scissione; (b) riserva legale per Euro 6.300.000,00 (seimilionitrecentomila); (c) riserva sovrapprezzo di emissione per Euro 1.511.000,00 (unmillionecinquecentoundicimila); (d) riserve di valutazione in sospensione di imposta quali residueranno nella Società Scissa in proporzione al netto patrimoniale non trasferito alla data di efficacia dell'operazione; e (e) altre riserve sino a concorrenza del Netto Patrimoniale come sopra definito.

L'assegnazione del compendio aziendale come sopra definito della Società Scissa a Intesa Sanpaolo avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte della Società Beneficiaria in quanto la stessa detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, c.c., si attesta che il valore effettivo del Ramo assegnato ad Intesa Sanpaolo per effetto della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile.

5. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di ISPF ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. cod.civ., e si realizzerà mediante assegnazione a Intesa Sanpaolo del compendio come sopra descritto.

Per effetto della scissione la Società Scissa ridurrà il proprio capitale sociale da Euro 176.611.670,00 a Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni/00) mediante annullamento di n. 6.661.167 azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Si informa, peraltro, che all'Assemblea di ISPF chiamata ad approvare il progetto di scissione sarà

sottoposta l'approvazione di ulteriori modifiche statutarie - riguardanti gli articoli 1, 13 e 19, come meglio precisato nel progetto di scissione - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione per la Società Beneficiaria.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 ("TUB"). Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, comma 5, cod. civ, del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Società Beneficiaria. Ciò a meno che i soci della stessa, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod.civ,) – entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod. civ, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod.civ, decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod.civ, richiamato dall'art. 2506-*quater*, cod. civ, dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Scissa né la Società Beneficiaria.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod.civ.

6. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze e minusvalenze sui beni della società scissa trasferiti alla società beneficiaria; inoltre, l'operazione non costituisce presupposto di realizzo in relazione alla partecipazione della società beneficiaria annullata per effetto dell'operazione. Pertanto, nella determinazione del reddito della società beneficiaria non si tiene conto né dell'avanzo né dell'eventuale disavanzo da annullamento. I maggiori valori iscritti dalla società beneficiaria sui beni della società scissa non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società beneficiaria fino a concorrenza con il disavanzo da annullamento. Tuttavia, tali beni conservano presso la società beneficiaria i valori fiscalmente riconosciuti presso la società scissa.

Ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della scissione parziale sono regolati secondo le disposizioni dell'art. 2506-*quater* cod.civ., non essendone ammessa la retroattività.


Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alla società beneficiaria e alla società scissa in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa, comprese quelle tassabili solo in caso di distribuzione, devono essere ricostituite dalla società beneficiaria in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. Le riserve della società scissa sono corrispondentemente ridotte.

Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostituite dalla società beneficiaria che acquisisce tali elementi.

Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa società scissa.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

 **INTESA SANPAOLO**
PERSONAL FINANCE SpA
IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

INTESA  SANPAOLO

 INTESA SANPAOLO
PROVIS

 MEDIOCREDITO ITALIANO

Progetto di scissione parziale contestuale di

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.

a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A. e INTESA SANPAOLO PROVIS S.r.l.

ai sensi degli artt. 2506-bis e 2505 del codice civile

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE CONTESTUALE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. E DI INTESA SANPAOLO PROVVIS S.R.L.

I Consigli di Amministrazione, rispettivamente, di:

- Mediocredito Italiano S.p.A. ("Mediocredito" o la "Società Scissa");
- Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. ("Provis" e, congiuntamente a Intesa Sanpaolo S.p.A., le "Società Beneficarie");

ed il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo");

PREMESSO CHE

- nell'ambito del progetto di creazione della c.d. "Capital Light Bank" ("CLB"), dedicata all'ottimizzazione dell'impiego del capitale e della liquidità del Gruppo Intesa Sanpaolo anche mediante l'efficientamento della gestione del portafoglio creditizio deteriorato, sono programmate le seguenti operazioni:

(a) la presente scissione (la "Scissione"), a mezzo della quale saranno contestualmente assegnati a Intesa Sanpaolo e a Provis due compendi patrimoniali (rispettivamente, il "Ramo Intesa Sanpaolo" e il "Ramo Provis"), costituiti come precisato in appresso;

(b) la scissione parziale di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A., società totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo, a favore di Intesa Sanpaolo medesima;

ciò restando stabilito che le due operazioni potranno trovare esecuzione contestuale, ma che tale contestualità non rappresenta un vincolo ai fini del perfezionamento di ciascuna di esse;

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione, ai sensi degli artt. 2506-bis e 2505 cod. civ. (il "Progetto di Scissione").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

Mediocredito Italiano S.p.A., società con sede in Milano, via Montebello 18, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 992.043.495,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13300400150, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2 Società Beneficiarie

1.2.1 "Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà, 8, capitale sociale di euro 8.553.821.316,56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2.2 "Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.", società con unico socio con sede in Roma, Via Zucchelli 16, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 4.625.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 02658600875, Partita IVA 11564910153, iscritta al n° 42025 nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993 (Testo Unico Bancario), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. STATUTO DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1 Statuto della Società Scissa

In allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Scissa, al momento vigente, che non subirà modificazioni per effetto della Scissione.

2.2. Statuto delle Società Beneficiarie

Non sono previste modifiche allo statuto delle Società Beneficarie derivanti dalla Scissione.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di Provis chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale – comportante, *inter alia*, la trasformazione in società per azioni - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

In allegato al presente Progetto di Scissione, rispettivamente sotto le lettere B) e C), vengono riportati gli statuti di Intesa Sanpaolo e Provis, quest'ultimo quale potrà risultare per effetto delle dianzi menzionate modifiche. Ulteriori modificazioni potranno peraltro essere richieste dalla Banca d'Italia.

Lo statuto di Intesa Sanpaolo viene riportato come al momento vigente.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

3.1 Il Ramo Intesa Sanpaolo

Alla Società Beneficaria Intesa Sanpaolo sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della Società Scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela; dal ramo sono tuttavia escluse:

(a) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti originariamente stipulati ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.a. (società oggetto di operazioni straordinarie che hanno determinato l'assegnazione delle sue attività a Mediocredito), nonché

(b) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti agevolati di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i "Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine"). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione.

Il ramo d'azienda sarà assegnato alla Società Beneficaria nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa

valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al presente Progetto di Scissione sub "D", per farne parte integrante e sostanziale. Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia – da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (ancorché non evidenziata nella situazione patrimoniale sub "D"), per modo che rimanga immutato il valore netto (il "Netto Patrimoniale") evincibile dalla suddetta situazione patrimoniale sub "D".

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine); le attività fiscali afferenti al ramo; le altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il

tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) - pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile di Mediocredito mediante riduzione, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria, della riserva straordinaria.

3.2 Il Ramo Provis

Alla Società Beneficiaria Provis sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da:

- (a) operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da
- (b) operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.

Restano comunque escluse dal ramo:

- (i) le posizioni (in sofferenza) relative a operazioni agevolate di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici, nonché

(ii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing finanziario stipulati con soggetti della pubblica amministrazione;

(iii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing operativo;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i "Crediti in Sofferenza leasing"). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza leasing inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione e ad essi pertengono, ove esistenti, i diritti tutti sui beni sottostanti già oggetto di locazione finanziaria.

Il ramo d'azienda sarà assegnato a Provis nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al presente Progetto di Scissione sub "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (sebbene non evidenziata nella situazione patrimoniale sub "E"), per modo che rimanga immutato il valore netto (il "Netto Patrimoniale") evincibile dalla suddetta situazione patrimoniale sub "E".

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza leasing); le attività fiscali afferenti al ramo; altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi

cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); il trattamento di fine rapporto del personale e i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo .

Nel ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati al Ramo Provis.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria Provis le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - nonché quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Provis, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione; nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

In riferimento agli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale),

compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, saranno a carico della stessa Società Beneficiaria. Resta fermo che la Società Scissa terrà indenne e manlevata Provis in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento di detti effetti economici, quest'ultima non possa attivare un'azione recuperatoria per importi equivalenti o essa non trovi integrale soddisfazione, del che dovrà esser data adeguata evidenza.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi) - pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della stessa Società Scissa, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, mediante riduzione della riserva straordinaria. Correlatamente, la Società Beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile di un pari importo mediante creazione di apposite riserve.

4. ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DI AZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA' BENEFICIARIE

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) Intesa Sanpaolo detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa - e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.;
- ii) Provis, come la Società Scissa, è totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo, di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore complessivo delle partecipazioni possedute da Intesa Sanpaolo.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod. civ., decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti ovvero, se successiva, dalla data indicata nell'atto di Scissione. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6), cod. civ.,

richiamato dall'art. 2506-*quater* cod. civ., le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficarie dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Scissione.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

ALLEGATI

- Allegato A) Statuto di Mediocredito Italiano
- Allegato B) Statuto di Intesa Sanpaolo
- Allegato C) Statuto di Intesa Sanpaolo Provis (portante le modifiche che saranno approvate in occasione della Scissione)
- Allegato D) Attività e passività del Ramo Intesa Sanpaolo con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014
- Allegato E) Attività e passività del Ramo Provis con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014.

Per il Consiglio di Amministrazione di
Mediocredito Italiano S.p.A.

26 NOV 2014

Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

24 NOV 2014

Per il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.

- 1 DIC 2014

Mediocredito Italiano S.p.A.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE • SEDE • DURATA • OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata "Mediocredito Italiano S.p.A.". La Società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità, essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo dati e informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette nonché tutte le notizie necessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di Vigilanza.

Articolo 2

La Società ha sede in Milano. Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito prevalentemente a medio e lungo termine, nelle sue varie forme. A tal fine essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 992.043.495,00 (novecentonovantaduemilioni Quarantatremilaquattrocentonovantacinque) diviso in n. 992.043.495,00 (novecentonovantaduemilioni Quarantatremilaquattrocentonovantacinque) azioni ordinarie.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6

La qualità di socio importa adesione allo Statuto.

Il recapito dei soci, così come quello degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante agli atti della Società stessa.

TITOLO III

RECESSO

Articolo 7

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. È, pertanto, escluso anche il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo risultante dal libro soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

La rappresentanza e l'intervento dei soci nelle Assemblee è regolata dalle norme di legge.

L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 24.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, codice civile, ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da 5 a 13 membri dei quali almeno uno - ovvero due, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti - indipendenti.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- a) abbiano con la Società o con le società da questa controllate ovvero con le società che la controllano ovvero con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- b) rivestano la carica di amministratore esecutivo nella Società o nelle società da questa controllate ovvero nelle società che la controllano ovvero in quelle sottoposte a comune controllo;
- c) abbiano un vincolo di parentela entro il secondo grado con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b).

L'indipendenza è attestata dal Consigliere per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione provvede a una verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri. I Consiglieri che risultino indipendenti all'esito di detta verifica sono assoggettati al regime di cui al secondo e al terzo periodo del precedente paragrafo.

Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata ed in coerenza con le politiche stabilite dalla Capogruppo.

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Articolo 16

Il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 24 convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con cadenza bimestrale e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del terzo comma del successivo articolo 17.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 17

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 24.

Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 19

Ai Consiglieri e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto delle politiche determinate dall'Assemblea.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito. Restano

esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge e di regolamento, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, nonché l'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri ed il loro collocamento a riposo;
- c) l'assunzione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2361 c.c., la modifica e la cessione di partecipazioni, non correlate a specifiche operazioni di credito, nonché la costituzione di vincoli sulle stesse;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) le deleghe all'erogazione e alla gestione del credito;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) il recepimento del regolamento di Gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- h) la costituzione al suo interno di speciali comitati con funzioni propositive, consultive ed istruttorie, e la determinazione della loro composizione e delle loro attribuzioni;
- i) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- j) la nomina dei Dirigenti;
- k) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni di legge o regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a nominare, se del caso, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, stabilendone la composizione e indicando l'eventuale partecipazione di esponenti aziendali.

Articolo 21

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze:

- a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e ad un Direttore Generale, nonché a Dirigenti e Quadri Direttivi, determinando i limiti della delega.

Ferme le prerogative ad esso spettanti, il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dipendenti della Società o di società del Gruppo, in base alle funzioni o al grado ricoperto. Essi possono deliberare singolarmente ovvero riuniti in comitati a prevalente partecipazione di dipendenti della Società.

Per quanto riguarda particolari operazioni di credito, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e in base ai criteri che saranno oggetto di convenzione tra le parti.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza altresì, nel rispetto della vigente normativa, eventuali convenzioni con la Capogruppo e/o con altre società del Gruppo finalizzate all'esternalizzazione di funzioni aziendali e determina i limiti di competenza e di subdelega.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di

Amministrazione, ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso in tema di erogazione del credito, dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali. Almeno ogni tre mesi il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 9 membri; ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato Esecutivo.

La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21. Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 17.

TITOLO VI PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

In caso di urgenza - qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato - il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo quarto comma, può assumere, d'intesa con il Direttore Generale, deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; ove siano nominati due o più Vice Presidenti, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'efficienza e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alle Assemblee.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17.

TITOLO VIII CONTROLLO CONTABILE

Articolo 26

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 27

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente articolo 24. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 29.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare per la Società stessa singolarmente o congiuntamente.

Il Presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete al Direttore Generale.

TITOLO X DIREZIONE GENERALE

Articolo 28

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi gestiscono gli affari correnti, secondo le rispettive funzioni e competenze, e provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dal Comitato Esecutivo nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 29

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della Società, detta le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato - fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri - ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati, o da un Dirigente tra quelli designati dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI BILANCIO ED UTILI

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 31

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 32

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Statuto

TITOLO I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'**

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per

l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.553.821.316,56, diviso in n. 16.449.656.378 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.517.165.817 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.

5.3.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione (i) una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale entro il 28 febbraio 2018, anche in più tranches, di massimi Euro 53.101.088,56, mediante emissione di un numero massimo di 102.117.478 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai soggetti destinatari del "Piano di Investimento" approvato in pari data, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano di Investimento stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato; e (ii) ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio pro tempore approvato da destinare allo scopo di cui al punto (i) che precede, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili.

5.4.- L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2014 ha conferito al Consiglio di Gestione, ai sensi degli articoli 2441, ottavo comma e 2443 del codice civile, una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro 213.073.650,40, con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, in via scindibile, in una o più volte, entro il 28 febbraio 2018, con emissione di massime numero 409.757.020 azioni, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del "Piano di Investimento" approvato in pari data. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Gestione ogni più ampio potere per: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione; il prezzo di emissione sarà determinato applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che non potrà essere inferiore al valore nominale unitario (Euro 0,52); (ii) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Investimento, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-octies e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Prevvia comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa. Esso cura l'attuazione degli indirizzi strategici come pure delle politiche di governo dei rischi definiti e approvati, per la Società e per il Gruppo, dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

Al Consiglio di Gestione spetta anche il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

17.2.- Competenze non delegabili.

Ferme le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono altresì non delegabili le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine al complessivo assetto di governo, al modello di business, agli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, in merito alle politiche di governo dei rischi nonché in ordine all'assunzione o cessione di partecipazioni strategiche attribuite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza, come previsto dall'Articolo 25.1.2 dello Statuto;
- b) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2, lett. a) dello Statuto;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la predisposizione dell'assetto organizzativo e di governo societario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza come previsto dall'Articolo 25.1.1 e la valutazione della correlativa adeguatezza, nonché la predisposizione dei sistemi contabili e di rendicontazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.2;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo in conformità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi definiti e approvati dal Consiglio di Sorveglianza, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-bis;
- l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- m) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;
- n) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- o) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

- p) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- q) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- r) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;
- s) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- t) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), m), n), q) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.3 dello Statuto. Il Consiglio di Gestione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, con periodicità almeno mensile fornisce al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'Articolo 25.1.2 dello Statuto.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;

- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera p) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera r) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative. Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di

Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:
a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito

purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più

basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi .
Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituto provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì

contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- e. nomina e revoca, con delibera debitamente motivata, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di internal audit;

- f. definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo e di governo societario della Società;
- g. assume la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici, come pure le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo e le loro modifiche; autorizza le seguenti operazioni di rilievo strategico:
 - (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
 - (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
 - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
 - (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
 - (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
 - b. definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
 - c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - d. approva i sistemi contabili e di rendicontazione;
 - e. supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società.
- Al Consiglio di Sorveglianza spetta l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche come definite dalle disposizioni regolamentari applicabili.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni di rilievo strategico previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) –

nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo Interno.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti ed in conformità con le disposizioni regolamentari, un apposito Comitato per il Controllo Interno, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo Interno sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo Interno con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo Interno previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo Interno è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Rischi.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e svolge altresì gli ulteriori compiti ad esso assegnati dalle disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri. Il Comitato Rischi supporta l'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di rischi e sistema dei controlli interni spettanti al Consiglio di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione destinate al Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;

- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.

STATUTO

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

Art. 1) E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:
"Intesa Sanpaolo Provis S.p.A."

La Società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.

Art. 2) La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e, precisamente, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestiti su pegno; resta rigorosamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie.

La società potrà, altresì, esercitare, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, attività strumentali o connesse a quelle finanziarie effettivamente esercitate quali, tra le prime, quelle aventi carattere ausiliario, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, nonché, tra le seconde, l'attività di assunzione di partecipazioni, la prestazione dei servizi di informazione commerciale e la locazione di cassette di sicurezza. Il tutto, si ripete, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La società, sempre in via strumentale al conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale avente natura strumentale o connessa a quella di cui al primo comma. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

Art. 3) La società ha sede in Roma.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

**TITOLO II
CAPITALE SOCIALE**

Art. 5) Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 4.625.000 (quattromilioniseicentoventicinquemila) ed è suddiviso in n. 4.625.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Le azioni sono nominative ed indivisibili; le stesse sono rappresentate da certificati azionari.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

La società può emettere obbligazioni, in conformità alle norme vigenti.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 6) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 7) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

L'Assemblea può tenersi anche in video e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di voto e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio.

Art. 8) L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolate dalle norme di legge.

Art. 9) Per la validità delle Assemblee, come pure per la validità delle loro deliberazioni, vale il disposto di legge.

Art. 10) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, da chi lo sostituisce a norma dell'art. 12 del presente statuto, ovvero da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, sempreché, per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, e dal segretario o dal Notaio.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 11) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti fra i non soci e durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare almeno la metà (in caso di numero pari) o almeno la maggioranza (in caso di numero dispari) dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, se nel corso dell'esercizio viene a cessare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; l'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora tale carica non sia stata conferita dall'Assemblea dei soci, ed eventualmente un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina in via permanente, o di volta in volta, un segretario scegliendolo anche fra le persone estranee al consiglio stesso.

Art. 13) Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, di regola con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli amministratori e ne formula l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente tramite comunicazione scritta da inviarsi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli amministratori e i sindaci in carica. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Le deliberazioni sono trascritte sul prescritto libro ed ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 14) Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea. Oltre le attribuzioni non delegabili per legge sono

riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale ed il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 c.c.;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- f) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- g) la costituzione di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento ovvero di comitati;
- h) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- i) la nomina dei Dirigenti;
- j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente.

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis c.c. e la scissione nel caso previsto dall'art. 2506 ter c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446, secondo comma, c.c., sintanto che la società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri deliberativi circa la valutazione del merito creditizio della clientela a banche ed intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di concessione di finanziamenti e di gestione corrente al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza, nel rispetto della vigente normativa, eventuali convenzioni con la Capogruppo e/o con altre società del Gruppo finalizzate all'esternalizzazione di funzioni aziendali e determina i limiti di competenza e subdelega, nonché le modalità con le quali le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza del consiglio.

Le decisioni assunte in tema di concessione di finanziamenti dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il presidente del consiglio di amministrazione prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione delle materie

riservate dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo - dandone comunicazione alla seduta successiva.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare, in via esemplificativa, il Direttore Generale:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore Delegato ove nominato;
- b) opera nei limiti e con le modalità fissati nelle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Fatta eccezione per le deliberazioni da assumere in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da un Dirigente ovvero, congiuntamente, da due quadri direttivi designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, nonché avanti alla corte costituzionale, nominando avvocati e procuratori alle liti e/o periti.

Con esclusione di quanto previsto all'art. 14, ultimo comma, del presente statuto per le deliberazioni d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se nominato, nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

La firma e la rappresentanza sociale, nei termini di cui sopra, spetta in via disgiuntiva anche al Vice Presidente, se nominato. Spetta altresì all'Amministratore Delegato, se nominato, con le modalità precisate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 15,.

La rappresentanza sociale potrà essere attribuita anche a procuratori, dipendenti o meno della società, con le facoltà che l'organo amministrativo riterrà di conferire entro i limiti dei propri poteri.

Art. 17) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, il compenso che di volta in volta sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

La presenza alle riunioni del collegio sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 13.

I Sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

TITOLO VI ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 19) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Alla fine di ogni esercizio sarà redatto, a cura dell'organo amministrativo, il bilancio ai sensi di legge.

Art. 21) Gli utili netti di ogni esercizio dovranno essere così ripartiti:

- 5% a favore della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il rimanente ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili cadono in prescrizione a favore della società e vanno devoluti ad incremento delle riserve.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, spetta all'Assemblea straordinaria deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25) Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

Al. D)

Attività e passività del Ramo Intesa Sanpaolo con la relativa valorizzazione
previsionale alla data del 31 dicembre 2014

(valori in Euro)

ATTIVITÀ	
<i>Crediti lordi verso clientela in sofferenza</i>	1.276.700.000
<i>Rettifiche di valore su crediti in sofferenze</i>	- 587.400.000
Crediti verso clientela	689.300.000
Attività fiscali	503.883
Altre attività	-
Totale attività	689.803.883
PASSIVITÀ	
Debiti verso banche	684.252.692
Debiti verso clientela	-
Passività fiscali	-
Altre Passività	-
Fondi per rischi ed oneri	3.051.191
Totale passività	687.303.883
NETTO PATRIMONIALE	2.500.000

AII. E)

Attività e passività del Ramo Provis con la relativa valorizzazione previsionale
alla data del 31 dicembre 2014

(valori in Euro)

ATTIVITÀ	
<i>Crediti lordi verso clientela in sofferenza</i>	3.006.000.000
<i>Rettifiche di valore su crediti in sofferenze</i>	- 1.516.000.000
Crediti verso clientela	1.490.000.000
Attività fiscali	6.046.598
Altre attività	-
Totale attività	1.496.046.598
PASSIVITÀ	
Debiti verso banche	1.442.635.882
Debiti verso clientela	-
Passività fiscali	-
Altre Passività	329.186
Trattamento di fine rapporto del personale	2.063.162
Fondi per rischi ed oneri	21.018.367
Totale passività	1.466.046.598
NETTO PATRIMONIALE	30.000.000

INTESA  SANPAOLO

**Relazione del Consiglio di Gestione
sul progetto di scissione parziale contestuale
di Mediocredito Italiano S.p.A.
in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DI
INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE CONTESTUALE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. E INTESA SANPAOLO
PROVIS S.R.L. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES
COD. CIV. - COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV.
- NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO
CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998,
N. 58.**

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. - come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ. - e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di scissione parziale (di seguito anche la "**Scissione**") di Mediocredito Italiano S.p.A. (di seguito anche "**MCI**" o la "**Società Scissa**"), società totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**"), a favore di Intesa Sanpaolo medesima nonché di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. (di seguito anche "**Provis**"), anch'essa controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo e Provis saranno di seguito anche congiuntamente indicate come le "**Società Beneficiarie**".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Scissione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

Mediocredito Italiano S.p.A. è una società con sede in Milano, via Montebello 18, iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Mediocredito Italiano, ad esito delle operazioni societarie concluse il 1° luglio 2014, ha assunto il ruolo di Polo della Finanza d'Impresa del Gruppo, con l'obiettivo di fornire alla clientela Imprese della Divisione Banca dei Territori un unico punto di riferimento per l'offerta di servizi e prodotti specialistici. L'attività della Banca si articola in quattro principali filoni di business che propongono soluzioni commerciali mirate:

- *finanziamento specialistico e credito agevolato*: finanziamenti settoriali, alla Ricerca e innovazione, con provvista finanziaria specifica, finanziamenti agevolati, co-finanziamenti con Enti Pubblici Territoriali e strumenti agevolativi europei; tale offerta è completata da consulenza agli imprenditori per la finanza d'impresa, operazioni di finanza straordinaria; ottimizzazione del passivo, internazionalizzazione, aggregazione in Reti d'Impresa;

- *leasing*: immobiliare, strumentale, veicoli, aeronavale, impianti di produzione di energia; marchi e opere d'arte;
- *factoring*: gamma di prodotti completa a servizio della clientela a livello domestico e internazionale.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.2.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 16% dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 20%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (31%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 30 settembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 633.704 milioni di euro, crediti verso clientela per 337.265 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 373.019 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 110.756 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

Divisione *Banca dei Territori*: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

Divisione *Corporate e Investment Banking*: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets*, *investment banking* e finanza strutturata (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione *Banche Estere*: include le controllate che svolgono attività di *retail e commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca

Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione *Private Banking*: serve i clienti appartenenti al segmento *Private e High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Ad essa fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con circa 5.800 private banker.

Divisione *Asset Management*: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. Alla divisione fanno capo Eurizon Capital e Fideuram Asset Management (Ireland), con oltre 233 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione *Insurance*: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Previdenza e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di 108 miliardi di euro e premi di circa 20 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core*.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

2.2.2. INTESA SANPAOLO PROVIS S.R.L.

"Intesa Sanpaolo Provis S.r.l." è una società con sede in Roma, Via Zucchelli, 16, iscritta al n° 42025 nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993 (Testo Unico Bancario), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

La società – già denominata Intesa Real Estate S.r.l. – dal 2012 opera, in qualità di intermediario autorizzato, nell'ambito dell'esecuzione degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo nei confronti di Delta S.p.A. nel più ampio contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da talune società del Gruppo bancario Delta ex art. 182 bis RD 16 marzo 1942, n. 267.

In esito a detta operazione, Provis ha intrapreso la propria attività finanziaria focalizzandosi sul recupero dei crediti ricevuti, anche in una prospettiva di accrescimento del portafoglio gestito, tramite acquisizione di portafogli aventi analoghe caratteristiche nell'ambito del Gruppo ISP.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

In data 28 marzo 2014, il Gruppo ha presentato il Piano di Impresa 2014-17, che prevede una strategia differenziata per "Tre Banche nella Banca", con missione e obiettivi diversi, modelli operativi e di servizio dedicati, sistemi di pianificazione, rendicontazione e incentivo specifici:

- "New Growth Bank", per sviluppare i ricavi con motori di crescita innovativi in grado di cogliere le nuove opportunità di mercato;
- "Core Growth Bank", per catturare il potenziale reddituale inespresso del business esistente, in termini di sviluppo dei ricavi, di riduzione dei costi operativi, di governo del credito e dei rischi;
- "Capital Light Bank" ("CLB"), per ottimizzare l'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli asset "non-core" della Banca.

Tra le specifiche iniziative per l'implementazione del Piano di Impresa rientra la presente scissione di Mediocredito Italiano S.p.A. dei rami d'azienda di cui in appresso, finalizzata a trasferire crediti, asset, passività e risorse riconducibili al portafoglio di sofferenze leasing e nel medio-lungo termine nell'ambito del progetto Capital Light Bank. In particolare, il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sarà assegnato direttamente alla Capogruppo; il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti dall'attività nel leasing sarà assegnato ad un soggetto (Provis) che, una volta a regime, verrà ricondotto nel perimetro gestionale della costituenda CLB.

Oltre ai benefici per il Gruppo evidenziati nel Piano, la Scissione comporta ulteriori benefici specifici sia per MCI, sia per CLB.

Per MCI, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- aumento della trasparenza sulle performance del Polo. La messa a regime di MCI nel nuovo ruolo di Polo della Finanza d'Impresa rappresenta una delle principali iniziative della "New Growth Bank". In questa logica, l'enucleazione della componente di sofferenze dallo stock business consentirà di rappresentare con maggior efficacia le effettive performance del Polo sui flussi di new business, a fini sia gestionali interni sia di trasparenza e comunicazione esterna;
- incremento del focus manageriale del Polo sulle attività di sostegno alle imprese, grazie alla cessione di attività e risorse in precedenza dedicate alla gestione dello stock di sofferenze.

Per CLB, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- maggiore efficacia nell'attività di recupero e remarketing, ottenuta concentrando in un'unica unità del Gruppo la gestione di tutti i rapporti in sofferenza e i relativi beni già "ripossessati";
- maggiore efficienza operativa, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e creando economie di scala sui canali di vendita;
- assegnazione di un nucleo di risorse specializzato in gestione e recupero di posizioni a sofferenza derivanti da contratti di leasing e di remarketing dei relativi beni "ripossessati".

4. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

L'operazione di Scissione prevede quanto segue:

1. Il Ramo oggetto di assegnazione a Intesa Sanpaolo

Alla società beneficiaria Intesa Sanpaolo sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della Società

Scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela; dal ramo sono tuttavia escluse:

(a) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti originariamente stipulati ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.a. (società oggetto di operazioni straordinarie che hanno determinato l'assegnazione delle sue attività a Mediocredito), nonché

(b) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti agevolati di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i **"Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine"**). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione.

Il ramo d'azienda sarà assegnato alla Società Beneficiaria nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al Progetto di Scissione sub "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (ancorché non evidenziata nella predetta situazione patrimoniale), per modo che rimanga immutato il valore netto (il **"Netto Patrimoniale"**) evincibile dalla ripetuta situazione patrimoniale.

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine); le attività fiscali afferenti al ramo; le altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive – ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione – e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) – pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile di Mediocredito mediante riduzione - fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria - della riserva straordinaria.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, cod.civ., si attesta che il valore effettivo del Ramo assegnato ad Intesa Sanpaolo per effetto della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile.

2. Il Ramo oggetto di assegnazione a Provis

Alla Società Beneficiaria Provis sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da:

- (a) operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da
- (b) operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.

Restano comunque escluse dal ramo:

- (i) le posizioni (in sofferenza) relative a operazioni agevolate di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici, nonché
- (ii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing finanziario stipulati con soggetti della pubblica amministrazione;
- (iii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing operativo;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i "**Crediti in Sofferenza leasing**"). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza leasing inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 (e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione) e ad essi

pertengono, ove esistenti, i diritti tutti sui beni sottostanti già oggetto di locazione finanziaria.

Il ramo d'azienda sarà assegnato a Provis nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al presente Progetto di Scissione sub "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (sebbene non evidenziata nella situazione patrimoniale sub "E"), per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale**") evincibile dalla suddetta situazione patrimoniale sub "E".

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero"- i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza leasing); le attività fiscali afferenti al ramo; altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo e il trattamento di fine rapporto del personale.

Nel ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati al Ramo Provis.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria Provis le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - nonché quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Provis, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30

giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

In riferimento agli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale), compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, saranno a carico della stessa Società Beneficiaria. Resta fermo che la Società Scissa terrà indenne e manlevata la Società Beneficiaria in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento di detti effetti economici, quest'ultima non possa attivare un'azione recuperatoria per importi equivalenti o essa non trovi integrale soddisfazione, del che dovrà esser data adeguata evidenza.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi) - pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della stessa Società Scissa, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposte da norme di legge in capo alla beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, mediante riduzione della riserva straordinaria. Correlatamente, la Società Beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile di un pari importo mediante creazione di apposite riserve.

5. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di MCI ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. cod.civ. e si realizzerà mediante assegnazione a Intesa Sanpaolo e a Provis dei compendi come sopra descritti.

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) Intesa Sanpaolo detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.;
- ii) Provis, come la Società Scissa, è totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo, di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore delle partecipazioni possedute da Intesa Sanpaolo.

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione né per la Società Scissa per le Società Beneficarie.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di Provis chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale - comportante, *inter alia*, la trasformazione in società per azioni - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93. Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 5, cod. civ, del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di ISP, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Banca. Ciò a meno che i soci di ISP, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod.civ.) - entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese - che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod.civ, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod.civ, decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod.civ, richiamato dall'art. 2506-*quater*, cod. civ, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficarie, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Scissa né le Società Beneficarie.

La Scissione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod.civ.

6. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Scissa trasferiti alle Società Beneficarie.

I compendi oggetto di Scissione conservano presso le Società Beneficarie i valori fiscalmente riconosciuti presso la Società Scissa.

Trattandosi di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1986 citato, gli effetti della Scissione decorrono dalla data di efficacia giuridica della Scissione stessa.

Dalla data in cui la Scissione ha effetto le posizioni soggettive della Società Scissa sono attribuite alle società partecipanti alla scissione in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Scissa devono essere ricostituite dalle Società Beneficarie in proporzione alle rispettive

quote di patrimonio netto contabile trasferite. Le riserve della Società Scissa sono corrispondentemente ridotte. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della Società Scissa, le riserve devono essere ricostruite dalle Società Beneficiarie che acquisiscono tali elementi.

Gli obblighi tributari della Società Scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa Società Scissa.


La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Torino, 24 novembre 2014

Per il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Residente – Gian Maria Gros-Pietro






Allegato "F" al verbale n. 4.345/1.406

 **MEDIOCREDITO ITALIANO**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di scissione parziale contestuale
di Mediocredito Italiano S.p.A.
in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.**

1 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE CONTESTUALE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. E INTESA SANPAOLO PROVIS S.R.L. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. - COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. - come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ. descrive l'operazione di scissione parziale (di seguito anche la "Scissione") di Mediocredito Italiano S.p.A. (di seguito anche "MCI" o la "Società Scissa"), società totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo"), a favore di Intesa Sanpaolo medesima nonché di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. (di seguito anche "Provis"), anch'essa controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo e Provis saranno di seguito anche congiuntamente indicate come le "Società Beneficiarie".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Scissione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

Mediocredito Italiano S.p.A. è una società con sede in Milano, via Montebello 18, iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Mediocredito Italiano, ad esito delle operazioni societarie concluse il 1° luglio 2014, ha assunto il ruolo di Polo della Finanza d'Impresa del Gruppo, con l'obiettivo di fornire alla clientela Imprese della Divisione Banca dei Territori un unico punto di riferimento per l'offerta di servizi e prodotti specialistici. L'attività della Banca si articola in quattro principali filoni di business che propongono soluzioni commerciali mirate:

- *finanziamento specialistico e credito agevolato*: finanziamenti settoriali, alla Ricerca e innovazione, con provvista finanziaria specifica, finanziamenti agevolati, co-finanziamenti con Enti Pubblici Territoriali e strumenti agevolativi europei; tale offerta è completata da consulenza agli imprenditori per la finanza d'impresa, operazioni di finanza straordinaria; ottimizzazione del passivo, internazionalizzazione, aggregazione in Reti d'Impresa;
- *leasing*: immobiliare, strumentale, veicoli, aeronavale, impianti di produzione di energia; marchi e opere d'arte;
- *factoring*: gamma di prodotti completa a servizio della clientela a livello domestico e internazionale.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.2.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 16% dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 20%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (31%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 30 settembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 633.704 milioni di euro, crediti verso clientela per 337.265 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 373.019 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 110.756 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

Divisione *Banca dei Territori*: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

Divisione *Corporate e Investment Banking*: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets*, *investment banking* e finanza strutturata (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione *Banche Estere*: include le controllate che svolgono attività di *retail e commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione *Private Banking*: serve i clienti appartenenti al segmento *Private e High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Ad essa fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con circa 5.800 private banker.



Divisione *Asset Management*: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. Alla divisione fanno capo Eurizon Capital e Fideuram Asset Management (Ireland), con oltre 233 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione *Insurance*: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Previdenza e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di 108 miliardi di euro e premi di circa 20 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core*.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

2.2.2. INTESA SANPAOLO PROVIS S.R.L.

"Intesa Sanpaolo Provis S.r.l." è una società con sede in Roma, Via Zucchelli, 16, iscritta al n° 42025 nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993 (Testo Unico Bancario), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

La società – già denominata Intesa Real Estate S.r.l. – dal 2012 opera, in qualità di intermediario autorizzato, nell'ambito dell'esecuzione degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo nei confronti di Delta S.p.A. nel più ampio contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da talune società del Gruppo bancario Delta ex art. 182 bis RD 16 marzo 1942, n. 267.

In esito a detta operazione, Provis ha intrapreso la propria attività finanziaria focalizzandosi sul recupero dei crediti ricevuti, anche in una prospettiva di accrescimento del portafoglio gestito, tramite acquisizione di portafogli aventi analoghe caratteristiche nell'ambito del Gruppo ISP.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

In data 28 marzo 2014, il Gruppo ha presentato il Piano di Impresa 2014-17, che prevede una strategia differenziata per "Tre Banche nella Banca", con missione e obiettivi diversi, modelli operativi e di servizio dedicati, sistemi di pianificazione, rendicontazione e incentivo specifici:

- "New Growth Bank", per sviluppare i ricavi con motori di crescita innovativi in grado di cogliere le nuove opportunità di mercato;
- "Core Growth Bank", per catturare il potenziale reddituale inespresso del business esistente, in termini di sviluppo dei ricavi, di riduzione dei costi operativi, di governo del credito e dei rischi;
- "Capital Light Bank" ("CLB"), per ottimizzare l'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli asset "non-core" della Banca.



Tra le specifiche iniziative per l'implementazione del Piano di Impresa rientra la presente scissione di Mediocredito Italiano S.p.A. dei rami d'azienda di cui in appresso, finalizzata a trasferire crediti, asset, passività e risorse riconducibili al portafoglio di sofferenze leasing e nel medio-lungo termine nell'ambito del progetto Capital Light Bank. In particolare, il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sarà assegnato direttamente alla Capogruppo; il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti dall'attività nel leasing sarà assegnato ad un soggetto (Provis) che, una volta a regime, verrà ricondotto nel perimetro gestionale della costituenda CLB.

Oltre ai benefici per il Gruppo evidenziati nel Piano, la Scissione comporta ulteriori benefici specifici sia per MCI, sia per CLB.

Per MCI, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- aumento della trasparenza sulle performance del Polo. La messa a regime di MCI nel nuovo ruolo di Polo della Finanza d'Impresa rappresenta una delle principali iniziative della "New Growth Bank". In questa logica, l'enucleazione della componente di sofferenze dallo stock business consentirà di rappresentare con maggior efficacia le effettive performance del Polo sui flussi di new business, a fini sia gestionali interni sia di trasparenza e comunicazione esterna;
- incremento del focus manageriale del Polo sulle attività di sostegno alle imprese, grazie alla cessione di attività e risorse in precedenza dedicate alla gestione dello stock di sofferenze.

Per CLB, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- maggiore efficacia nell'attività di recupero e remarketing, ottenuta concentrando in un'unica unità del Gruppo la gestione di tutti i rapporti in sofferenza e i relativi beni già "ripossessati";
- maggiore efficienza operativa, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e creando economie di scala sui canali di vendita;
- assegnazione di un nucleo di risorse specializzato in gestione e recupero di posizioni a sofferenza derivanti da contratti di leasing e di remarketing dei relativi beni "ripossessati".

4. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

L'operazione di Scissione prevede quanto segue:

1. Il Ramo oggetto di assegnazione a Intesa Sanpaolo

Alla società beneficiaria Intesa Sanpaolo sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della Società Scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela; dal ramo sono tuttavia escluse:

(a) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti originariamente stipulati ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.a. (società oggetto di operazioni straordinarie che hanno determinato l'assegnazione delle sue attività a Mediocredito), nonché

(b) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti agevolati di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici;



(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i **"Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine"**). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione.

Il ramo d'azienda sarà assegnato alla Società Beneficiaria nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al Progetto di Scissione sub "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (ancorché non evidenziata nella predetta situazione patrimoniale), per modo che rimanga immutato il valore netto (il **"Netto Patrimoniale"**) evincibile dalla ripetuta situazione patrimoniale.

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine); le attività fiscali afferenti al ramo; le altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.



Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) – pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile di Mediocredito mediante riduzione - fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria - della riserva straordinaria.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, cod.civ., si attesta che il valore effettivo del ramo oggetto di assegnazione a Intesa Sanpaolo è almeno pari al relativo valore contabile.

2. Il Ramo oggetto di assegnazione a Provis

Alla Società Beneficiaria Provis sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da:

- (a) operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da
- (b) operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.

Restano comunque escluse dal ramo:

- (i) le posizioni (in sofferenza) relative a operazioni agevolate di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici, nonché
- (ii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing finanziario stipulati con soggetti della pubblica amministrazione;
- (iii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing operativo;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i "Crediti in Sofferenza leasing"). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza leasing inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 (e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione) e ad essi pertengono, ove esistenti, i diritti tutti sui beni sottostanti già oggetto di locazione finanziaria.

Il ramo d'azienda sarà assegnato a Provis nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al presente Progetto di Scissione sub "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla

data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (sebbene non evidenziata nella situazione patrimoniale sub "E"), per modo che rimanga immutato il valore netto (il "Netto Patrimoniale") evincibile dalla suddetta situazione patrimoniale sub "E".

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero"- i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza leasing); le attività fiscali afferenti al ramo; altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo e il trattamento di fine rapporto del personale.

Nel ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati al Ramo Provis.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria Provis le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - nonché quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Provis, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

In riferimento agli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale),



compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, saranno a carico della stessa Società Beneficiaria. Resta fermo che la Società Scissa terrà indenne e manlevata la Società Beneficiaria in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento di detti effetti economici, quest'ultima non possa attivare un'azione recuperatoria per importi equivalenti o essa non trovi integrale soddisfazione, del che dovrà esser data adeguata evidenza.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 30.000.000,00 (trentamillioni) - pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della stessa Società Scissa, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, mediante riduzione della riserva straordinaria. Correlatamente, la Società Beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile di un pari importo mediante creazione di apposite riserve.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-*ter*, cod.civ., si attesta che il valore effettivo del ramo oggetto di assegnazione a Provis è almeno pari al relativo valore contabile.

5. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di MCI ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. e si realizzerà mediante assegnazione a Intesa Sanpaolo e a Provis dei compendi come sopra descritti.

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) Intesa Sanpaolo detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 *ter* cod. civ.;
- ii) Provis, come la Società Scissa, è totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo, di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore complessivo delle partecipazioni possedute da Intesa Sanpaolo.

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione né per la Società Scissa per le Società Beneficarie.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di Provis chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale - comportante, *inter alia*, la trasformazione in società per azioni - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93. Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, comma 5, cod. civ. del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di ISP, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Banca. Ciò a meno che i soci di ISP, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale,



non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod.civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod.civ, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod.civ, decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod.civ, richiamato dall'art. 2506-*quater*, cod. civ, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficarie, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Scissa né le Società Beneficarie.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod.civ.

6. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Scissa trasferiti alle Società Beneficarie.

I compendi oggetto di Scissione conservano presso le Società Beneficarie i valori fiscalmente riconosciuti presso la Società Scissa.

Trattandosi di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1986 citato, gli effetti della Scissione decorrono dalla data di efficacia giuridica della Scissione stessa.

Dalla data in cui la Scissione ha effetto le posizioni soggettive della Società Scissa sono attribuite alle società partecipanti alla scissione in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Scissa devono essere ricostituite dalle Società Beneficarie in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite. Le riserve della Società Scissa sono corrispondentemente ridotte. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della Società Scissa, le riserve devono essere ricostruite dalle Società Beneficarie che acquisiscono tali elementi.

Gli obblighi tributari della Società Scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa Società Scissa.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A.

IL Presidente

10



INTESA SANPAOLO
PROVIS

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul progetto di scissione parziale contestuale
di Mediocredito Italiano S.p.A.
in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE CONTESTUALE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. E INTESA SANPAOLO PROVVIS S.R.L. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. - COME RICHIAMATO DALL'ART. 2506-TER COD. CIV.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. - come richiamato dall'art. 2506-*ter* cod. civ. descrive l'operazione di scissione parziale (di seguito anche la "Scissione") di Mediocredito Italiano S.p.A. (di seguito anche "MCI" o la "Società Scissa"), società totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo"), a favore di Intesa Sanpaolo medesima nonché di Intesa Sanpaolo Provis S.r.l. (di seguito anche "Provis"), anch'essa controllata totalitariamente da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo e Provis saranno di seguito anche congiuntamente indicate come le "Società Beneficiarie".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Scissione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

Mediocredito Italiano S.p.A. è una società con sede in Milano, via Montebello 18, iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Mediocredito Italiano, ad esito delle operazioni societarie conclusesi il 1° luglio 2014, ha assunto il ruolo di Polo della Finanza d'Impresa del Gruppo, con l'obiettivo di fornire alla clientela Imprese della Divisione Banca dei Territori un unico punto di riferimento per l'offerta di servizi e prodotti specialistici. L'attività della Banca si articola in quattro principali filoni di business che propongono soluzioni commerciali mirate:

- *finanziamento specialistico e credito agevolato*: finanziamenti settoriali, alla Ricerca e innovazione, con provvista finanziaria specifica, finanziamenti agevolati, co-finanziamenti con Enti Pubblici Territoriali e strumenti agevolativi europei; tale offerta è completata da consulenza agli imprenditori per la finanza d'impresa, operazioni di finanza straordinaria; ottimizzazione del passivo, internazionalizzazione, aggregazione in Reti d'Impresa;
- *leasing*: immobiliare, strumentale, veicoli, aeronavale, impianti di produzione di energia; marchi e opere d'arte;
- *factoring*: gamma di prodotti completa a servizio della clientela a livello domestico e internazionale.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIE

2.2.1 INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,1 milioni di clienti e oltre 4.500 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 15% dei prestiti e del 16% dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 20%), nel risparmio gestito (22%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (31%).

Inoltre il Gruppo con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,4 milioni di clienti attraverso una rete di circa 1.400 filiali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, al sesto in Ungheria, al settimo in Bosnia-Erzegovina e Slovenia.

Al 30 settembre 2014, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 633.704 milioni di euro, crediti verso clientela per 337.265 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 373.019 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 110.756 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette *business units*:

Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano).

Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di *capital markets*, *investment banking* e finanza strutturata (svolte tramite Banca IMI) e *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*. La divisione è attiva nel settore del *Public Finance* come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione Banche Estere: include le controllate che svolgono attività di *retail e commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento *Private e High Net Worth Individuals* con l'offerta di prodotti e servizi mirati. Ad essa fanno capo, tra le altre, Intesa Sanpaolo Private Banking e Banca Fideuram, con circa 5.800 private banker.

Divisione *Asset Management*: soluzioni di *asset management* rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. Alla divisione fanno capo Eurizon Capital e Fideuram Asset Management (Ireland), con oltre 233 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione *Insurance*: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo Previdenza e Intesa Sanpaolo Assicura, con riserve tecniche di 108 miliardi di euro e premi di circa 20 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività *non-core*, con gestione dei crediti in sofferenza e degli *asset re-possessed*, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva degli altri *asset non-core*.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana S.p.A. ("Mercato Telematico Azionario").

2.2.2. INTESA SANPAOLO PROVIS S.R.L.

"Intesa Sanpaolo Provis S.r.l." è una società con sede in Roma, Via Zucchelli, 16, iscritta al n° 42025 nell'elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993 (Testo Unico Bancario), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

La società – già denominata Intesa Real Estate S.r.l. – dal 2012 opera, in qualità di intermediario autorizzato, nell'ambito dell'esecuzione degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo nei confronti di Delta S.p.A. nel più ampio contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da talune società del Gruppo bancario Delta ex art. 182 bis RD 16 marzo 1942, n. 267.

In esito a detta operazione, Provis ha intrapreso la propria attività finanziaria focalizzandosi sul recupero dei crediti ricevuti, anche in una prospettiva di accrescimento del portafoglio gestito, tramite acquisizione di portafogli aventi analoghe caratteristiche nell'ambito del Gruppo ISP.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

In data 28 marzo 2014, il Gruppo ha presentato il Piano di Impresa 2014-17, che prevede una strategia differenziata per "Tre Banche nella Banca", con missione e obiettivi diversi, modelli operativi e di servizio dedicati, sistemi di pianificazione, rendicontazione e incentivo specifici:

- "New Growth Bank", per sviluppare i ricavi con motori di crescita innovativi in grado di cogliere le nuove opportunità di mercato;
- "Core Growth Bank", per catturare il potenziale reddituale inespresso del business esistente, in termini di sviluppo dei ricavi, di riduzione dei costi operativi, di governo del credito e dei rischi;
- "Capital Light Bank" ("CLB"), per ottimizzare l'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli *asset "non-core"* della Banca.

Tra le specifiche iniziative per l'implementazione del Piano di Impresa rientra la presente scissione di Mediocredito Italiano S.p.A. dei rami d'azienda di cui in appresso; finalizzata a trasferire crediti, asset, passività e risorse riconducibili al portafoglio di sofferenze leasing e nel medio-lungo termine nell'ambito del progetto Capital Light Bank. In particolare, il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine sarà assegnato direttamente alla Capogruppo; il ramo d'azienda organizzato per la gestione dei crediti in sofferenza derivanti dall'attività nel leasing sarà assegnato ad un soggetto (Provis) che, una volta a regime, verrà ricondotto nel perimetro gestionale della costituenda CLB.

Oltre ai benefici per il Gruppo evidenziati nel Piano, la Scissione comporta ulteriori benefici specifici sia per MCI, sia per CLB.

Per MCI, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- aumento della trasparenza sulle performance del Polo. La messa a regime di MCI nel nuovo ruolo di Polo della Finanza d'Impresa rappresenta una delle principali iniziative della "New Growth Bank". In questa logica, l'enucleazione della componente di sofferenze dallo stock business consentirà di rappresentare con maggior efficacia le effettive performance del Polo sui flussi di new business, a fini sia gestionali interni sia di trasparenza e comunicazione esterna;
- incremento del focus manageriale del Polo sulle attività di sostegno alle imprese, grazie alla cessione di attività e risorse in precedenza dedicate alla gestione dello stock di sofferenze.

Per CLB, i principali benefici della Scissione consisteranno in:

- maggiore efficacia nell'attività di recupero e remarketing, ottenuta concentrando in un'unica unità del Gruppo la gestione di tutti i rapporti in sofferenza e i relativi beni già "ripossessati";
- maggiore efficienza operativa, attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e creando economie di scala sui canali di vendita;
- assegnazione di un nucleo di risorse specializzato in gestione e recupero di posizioni a sofferenza derivanti da contratti di leasing e di remarketing dei relativi beni "ripossessati".

4. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

L'operazione di Scissione prevede quanto segue:

1. Il Ramo oggetto di assegnazione a Intesa Sanpaolo

Alla società beneficiaria Intesa Sanpaolo sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza della Società Scissa derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine verso la clientela; dal ramo sono tuttavia escluse:

(a) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti originariamente stipulati ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.a. (società oggetto di operazioni straordinarie che hanno determinato l'assegnazione delle sue attività a Mediocredito), nonché

(b) le posizioni (in sofferenza) relative a finanziamenti agevolati di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i **“Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine”**). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione.

Il ramo d'azienda sarà assegnato alla Società Beneficiaria nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al Progetto di Scissione sub "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (ancorché non evidenziata nella predetta situazione patrimoniale), per modo che rimanga immutato il valore netto (il **“Netto Patrimoniale”**) evincibile dalla ripetuta situazione patrimoniale.

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza a medio e lungo termine); le attività fiscali afferenti al ramo; le altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero" - i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Intesa Sanpaolo, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) – pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile di Mediocredito mediante riduzione - fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposti da norme di legge in capo alla beneficiaria - della riserva straordinaria.

2. Il Ramo oggetto di assegnazione a Provis

Alla Società Beneficiaria Provis sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da:

- (a) operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da
- (b) operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A.

Restano comunque escluse dal ramo:

- (i) le posizioni (in sofferenza) relative a operazioni agevolate di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici, nonché
- (ii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing finanziario stipulati con soggetti della pubblica amministrazione;
- (iii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing operativo;

(complessivamente, i crediti in sofferenza, al netto delle esclusioni, i "Crediti in Sofferenza leasing"). Ciò con la precisazione che i Crediti in Sofferenza leasing inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 (e che tali risulteranno anche alla data di efficacia della Scissione) e ad essi pertengono, ove esistenti, i diritti tutti sui beni sottostanti già oggetto di locazione finanziaria.

Il ramo d'azienda sarà assegnato a Provis nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività finanziaria svolta - riportate (unitamente, per quanto occorrer possa, alla relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014) in allegato al presente Progetto di Scissione sub "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni, riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione, che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione previsionale e la situazione patrimoniale riferita alla data in cui la Scissione avrà efficacia - da redigersi a cura delle società partecipanti all'operazione - verranno compensate tra loro e, in subordine, a valere sull'apposita voce dell'attivo relativa alla "Cassa" (sebbene non evidenziata nella situazione

patrimoniale sub "E"), per modo che rimanga immutato il valore netto (il "Netto Patrimoniale") evincibile dalla suddetta situazione patrimoniale sub "E".

Nelle attività del ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi, in base alla valorizzazione previsionale - e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero"- i crediti alla clientela, come sopra definiti (Crediti in Sofferenza leasing); le attività fiscali afferenti al ramo; altre attività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, ratei e rapporti in formazione).

Nelle passività sono inclusi, in base alla predetta valorizzazione previsionale e incluse le voci in essa rappresentate aventi, al 31 dicembre 2014, valore pari a "zero", i debiti verso banche (i quali rappresentano una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa); i debiti verso la clientela inclusa nel ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, depositi cauzionali); le passività fiscali afferenti al ramo; altre passività afferenti al ramo (in via puramente esemplificativa e non esaustiva, incassi in corso di imputazione); i fondi per rischi e oneri afferenti al ramo e il trattamento di fine rapporto del personale.

Nel ramo d'azienda oggetto di Scissione sono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati al Ramo Provis.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ., con il ramo d'azienda oggetto di Scissione sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - garanzie di qualsiasi tipo, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al ramo d'azienda.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite alla Società Beneficiaria Provis le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della presente Scissione - nonché quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione. Faranno carico alla Società Beneficiaria Provis, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della presente Scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo d'azienda oggetto della Scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 giugno 2014 ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso saranno oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal ramo d'azienda oggetto della presente Scissione i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione.

In riferimento agli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della presente Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale), compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, saranno a carico della stessa Società Beneficiaria. Resta fermo che la Società Scissa terrà indenne e manlevata la Società Beneficiaria in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento di

detti effetti economici, quest'ultima non possa attivare un'azione recuperatoria per importi equivalenti o essa non trovi integrale soddisfazione, del che dovrà esser data adeguata evidenza.

La scissione del ramo d'azienda avverrà ai valori contabili iscritti nei libri della Società Scissa per un ammontare stabilito sin d'ora in Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi) - pari all'ammontare del patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della presente Scissione di cui alla valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014 - e pertanto determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della stessa Società Scissa, fatte salve le riduzioni delle riserve in sospensione d'imposta conseguenti agli obblighi di ricostituzione delle stesse imposte da norme di legge in capo alla beneficiaria, nonché della riserva da utili/perdite attuariali relative a piani previdenziali definiti, mediante riduzione della riserva straordinaria. Correlatamente, la Società Beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile di un pari importo mediante creazione di apposite riserve.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, cod.civ., si attesta che il valore effettivo del ramo oggetto di assegnazione a Provis è almeno pari al relativo valore contabile.

5. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di MCI ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. e si realizzerà mediante assegnazione a Intesa Sanpaolo e a Provis dei compendi come sopra descritti.

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficarie. Ciò in quanto:

- i) Intesa Sanpaolo detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 ter cod. civ.;
- ii) Provis, come la Società Scissa, è totalitariamente controllata da Intesa Sanpaolo, di talché l'operazione non comporta alcuna variazione del valore complessivo delle partecipazioni possedute da Intesa Sanpaolo.

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione né per la Società Scissa per le Società Beneficarie.

Si informa, peraltro, che all'Assemblea di Provis chiamata ad approvare il Progetto di Scissione sarà sottoposta l'approvazione di un nuovo statuto sociale - comportante, *inter alia*, la trasformazione in società per azioni - la cui efficacia sarà subordinata al perfezionamento della Scissione medesima.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93. Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506 bis, comma 5, cod. civ. del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di ISP, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Banca. Ciò a meno che i soci di ISP, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, cod.civ.) - entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese - che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 cod.civ, la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod.civ, decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod.civ, richiamato dall'art. 2506-*quater*, cod. civ, dalla stessa data saranno imputati al bilancio delle Società Beneficarie gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per le Società Beneficarie, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Scissa né le Società Beneficarie.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti cod.civ.

6. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, la scissione non dà luogo al realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Scissa trasferiti alle Società Beneficarie.

I compendi oggetto di Scissione conservano presso le Società Beneficarie i valori fiscalmente riconosciuti presso la Società Scissa.

Trattandosi di scissione parziale, ai sensi dell'art. 173, comma 11, del DPR n. 917/1986 citato, gli effetti della Scissione decorrono dalla data di efficacia giuridica della Scissione stessa.


Dalla data in cui la Scissione ha effetto le posizioni soggettive della Società Scissa sono attribuite alle società partecipanti alla scissione in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Scissa devono essere ricostituite dalle Società Beneficarie in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite. Le riserve della Società Scissa sono corrispondentemente ridotte. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della Società Scissa, le riserve devono essere ricostruite dalle Società Beneficarie che acquisiscono tali elementi.

Gli obblighi tributari della Società Scissa riferibili a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti dalla stessa Società Scissa.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Per il Consiglio di Amministrazione di
Intesa Sanpaolo Provis S.r.l.



Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di settantuno fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 22 aprile 2015 al n. 5698 serie 1T.

Torino, il 22 aprile 2015

Firmato:

Remo Maria MORONE